

SOMMARIO

PREMESSA: LA STATICA DI UNA TARIFFA E UNA VISIONE INNOVATIVA	pag.	IV
IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO PER LA RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI RESIDUI “BRINGSYSTEM” E “ HOLSYSTEM” PER L’ADOZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE	pag.	V
IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “BRINGSYSTEM” E “HOLSYSTEM”	pag.	VI
IL PROGRESSIVO PASSAGGIO DA TASSA A TARIFFA NORMALIZZATA E QUINDI A TARIFFA PUNTUALE INTEGRATO CON LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	pag.	VII
PROBLEMATICHE GIÀ IN PARTE PRESENTI E CRITICITÀ EMERSE E RISOLTE DURANTE IL PERCORSO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E ADOZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE	pag.	VIII
Messa a punto e normalizzazione della banca dati utenti	pag.	IX
Verifica e aggiornamento della base imponibile della banca dati (controlli su superfici storicamente, esonerate, controllo dell’evasione-elusione ecc.)	pag.	IX
Nuovo modello di analisi dei dati gestionali e finanziari costi/ricavi: la matrice MGO	pag.	X
La revisione/progettazione del nuovo modello gestionale ed organizzativo dei servizi	pag.	X
Progetto di comunicazione e condivisione delle scelte	pag.	XI
APPROCCIO E METODO NELLA RICOSTRUZIONE TARIFFARIA	pag.	XII
I DOCUMENTI RILEVANTI ANCHE NEI RAPPORTI CON I SOGGETTI COINVOLTI: REGOLAMENTI, CONVENZIONI, PIANO ECONOMICO- FINANZIARIO, GESTIONE DI SERVIZI, ESTERNALIZZAZIONI, ECC.	pag.	XIII
LE CASISTICHE PROBLEMATICHE RICORRENTI NELL’AMBITO DEI RAPPORTO FRA GLI ENTI LOCALI E I LORO GESTORI PER I SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI E/O TARIFFA	pag.	XV
RIFONDAZIONE DEI COSTI/RICAVI E LORO ARTICOLAZIONE IN UNA NUOVA LOGICA ..	pag.	XVII
Definizione della struttura del Piano finanziario finalizzato alla tariffa puntuale	pag.	XVII
Definizione dei criteri di ripartizione dei macrocosti del Piano finanziario fra utenze domestiche e non domestiche e fra costi fissi e variabili per categoria tariffaria	pag.	XVIII
Matrice MGO: modello tecnico ed economico-prestazionale per la costruzione del Piano Finanziario per centri di costo analitici e per la ripartizione dei costi ai fini tariffari (fissi e variabili - UDOM e UNDOM) ..	pag.	XVIII
FORMULA TRINOMIA DELLA TARIFFA PUNTUALE E CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI FRA LE DUE MACROCATEGORIE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE	pag.	XIX
RISULTATI OTTENUTI NEL COMUNE DI LAIVES	pag.	XXI
SINTESI E PRIME CONCLUSIONI	pag.	XXII
REGOLAMENTO DELLA TARIFFA RIFIUTI CON SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE DELLA QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO	pag.	XXIV



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer

MILANOFIORI ASSAGO, Strada 1, Palazzo F6, Tel. 02.82476.881

Tariffa puntuale rifiuti

Dalla teoria alla pratica: un esempio di ricostruzione tariffaria in un Comune

di Corrado Giacomelli

Esperto e consulente per la progettazione di sistemi integrati di raccolta rifiuti e passaggio a tariffa puntuale

e Alberto Pierobon

Consulente di enti pubblici, aziende pubbliche e private in materia ambientale

PREMESSA: LA STATICA DI UNA TARIFFA E UNA VISIONE INNOVATIVA

Nel nostro Paese sono state, nel tempo, previste diverse forme di finanziamento dei servizi di gestione dei rifiuti oscillando tra tributo e tariffa, prestazioni patrimoniali imposte, etc. Più esattamente, lo scenario attuale (anche diacronico) sembra essere il seguente: la Tarsu; la tariffa “Ronchi” nelle sue versioni: TIA 1, TIA 2, TIA sperimentale; la Tarsu che utilizza il metodo normalizzato *ex* D.P.R. 27 aprile 1999, n.158; la tariffa (mai varata) *ex* art. 238 codice ambientale; la tariffa a corrispettivo (vedasi l’art. 14, c. 11, D.L. n. 201/2011); la Tares (nelle varie “opzioni”, invero pasticciate); la (sempre imminente) Tari, ora (sembra, con il maxiemendamento alla “legge di stabilità) come “Iuc” (Imposta unica comunale, che racchiuderà tre componenti: l’Imu, di natura patrimoniale; la Tasi quale tributo per i servizi indivisibili e la Tari, tassa sui rifiuti).

Non sono d’altronde mancate forme “caserecce” di attuazione del tributo, nelle varianti (in varia “salsa”) di cui sopra, che vanno sempre lette in connessione con la normativa ambientale, soprattutto di fonte comunitaria, con le novità (soprattutto) in materia di servizi pubblici locali e con quelle tributarie.

In questo contesto e quadro disciplinare è però possibile per gli enti locali introdurre ulteriori visioni e/o innovazioni per meglio rendere equa ed effettiva la tariffazione del servizio di gestione dei rifiuti.

In effetti, la tariffa è un linguaggio, un meccanismo

“trasversale” che “fascia” non solo tutte le attività gestionali, ma che pure è intimamente connesso con le funzioni del comune, e, in generale con gli interessi pubblici sottesi alle medesime funzioni che poi si interfacciano con la gestione e con i rapporti instaurati con l’utenza e con la popolazione tutta.

Inoltre la tariffa, come vedremo, ha in sé una potenzialità connessa alle leve comportamentali e psicologiche degli utenti.

L’importante è, secondo noi, avere una visione globale che abbracci anche il “fuori” del comune e dei servizi pubblici locali (1).

In ogni caso, occorre rifuggire dalle semplificazioni e banalizzazioni, commettendo errori logici e giuridici (e pure linguistici) sintetizzabili nel come chi si ferma a descrivere la balena come un grosso pesce.

Nota:

(1) Sia permesso rinviare, tra altri, ad alcuni nostri contributi rilevanti *in parte qua* (ed a quelli ivi citati): con M. Bellesia: “Nuova contabilità e bilancio ambientale nella pubblica amministrazione. Primo commento”, in *Azienditalia*, dossier n. 1/2007; “Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi plastici. L’accordo quadro Anci-Conai 2009-2013. L’allegato Corepla”, in *Azienditalia*, n. 4/2010, *dossier*; “L’avvio della raccolta differenziata nel sistema integrato di gestione dei rifiuti”, in *Azienditalia*, settembre 2009; con M. Bellesia: “Pensare al nuovo metodo di calcolo (e applicazione) della tariffa per la gestione dei rifiuti”, in *Azienditalia*, n. 6/2011; con G. Angelucci: “Segnalazioni sul sistema integrato di gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata in Alto Adige”, in *Azienditalia*, 2011; oltre a quelli pubblicati in riviste *on line* (recentemente: “Occorre meno tecnica e più arte nella raccolta differenziata (una provocazione)”; “L’ineducazione dei Comuni nel fare i propri interessi nella gestione dei rifiuti di imballaggi: prime considerazioni critiche”) leggibili nel sito www.pierobon.eu.

Le scuole di pensiero e le realtà che sfornano modelli virtuosi (o esempi da non imitare) sono diverse e varie.

Spesso si ricorre alle statistiche di successo (nella raccolta differenziata, nella tariffa, etc.) per imporre i propri pensieri e modelli.

Ma, come diceva un grande statista inglese, le statistiche spesso sono - per molti politici, managers, dirigenti, etc. - come i lampioni, ai quali si appoggiano gli ubriachi per rimanere in piedi.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE DI LAIVES (BZ)

Il Comune di Laives (BZ) confina a nord con la città di Bolzano. Con i suoi 17.596 abitanti, Laives è la quarta città dell’Alto Adige. Il comune è sviluppato su una superficie complessiva di 24,24 kmq con una densità abitativa di circa 725 abitanti per kmq. La popolazione è distribuita quasi esclusivamente nella Val d’Adige nella zona pianeggiante del Comune.

Il Comune è composto dal Capoluogo e da altre 3 frazioni che sono distribuite prevalentemente lungo l’asse della strada statale del Brennero (SS12). Come si può evincere nella tabella (Tavola 1) il 66% circa della popolazione risiede nel capoluogo. La struttura urbanistica e gli insediamenti residenziali hanno caratteristiche simili sia nel capoluogo che nelle altre frazioni (a parte La Costa: frazione di montagna). In generale il territorio abitato si può suddividere in insediamenti residenziali con bassa, media e ad alta densità abitativa più o meno ripartiti in modo proporzionale alla popolazione residente nel Capoluogo e nelle frazioni.

Per quanto riguarda le attività economiche, gli esercizi commerciali e le altre attività di servizi, questi sono principalmente distribuiti lungo l’asse stradale principale.

La zona industriale è invece posizionata a sud del capoluogo come pure una delle due zone artigianali. L’altra zona artigianale è posizionata a nord del capoluogo fra la frazione di Pineta e di San Giacomo (vedi cartografia).

Il numero di utenze NON domestiche è pari a circa il 10 % ca. del totale delle utenze domestiche e presentano la tipica ripartizione percentuale per macrocategorie economiche dei comuni a ridosso delle grandi città. Come si può evincere dalla tabella di sintesi (Tavola 2), le utenze non domestiche delle macrocategorie A, B, C, D, hanno un peso mediamente equivalente compreso fra l’11% e il 17%, mentre quelle con la maggiore incidenza sono quelle del settore artigianale, industriale e del commercio all’ingrosso (41%).


Tavola 1 - Composizione della popolazione residente nel Comune di Laives



	nr.fam	nr. abitanti	%
Laives: Capoluogo	4.743	11.669	66%
Frazione di S. Giacomo	1.594	3.644	21%
Frazione di Pineta di Laives	896	2.191	12%
Frazione La Costa	27	92	1%
totale	7.260	17.596	100%

Tavola 2 - Ripartizione delle utenze non domestiche per macrocategorie

Macrocategorie di attività (utenze NON domestiche)	% (nr)
A Utenze di interesse pubblico (associazioni, musei, scuole, caserme, ospedali, case di cura, ambulatori)	11%
B esercizi pubblici (bar, caffè, pasticcerie, ristoranti, alberghi, camping, mense e attività similari)	14%
C uffici, servizi pubblici, banche e attività similari	17%
D negozi in genere, farmacie, supermercati, ortofrutta e plurilicenza alimentari	17%
E utenze artigianali e industriali e commercio ingrosso	41%



IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO PER LA RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI RESIDUI “BRINGSYSTEM” E “HOLSYSTEM” PER L’ADOZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE

Fermo restando i principi fondamentali alla base di qualsiasi scelta organizzativa dei servizi di raccolta rifiuti come quelli dell’efficienza, efficacia ed econo-

micità, unitamente all'obiettivo di contenere al massimo l'impatto ambientale in termini di inquinamento da traffico, acustico, atmosferico e di emissioni di CO2 per tonnellata di rifiuti raccolto (ecosostenibilità), la scelta del modello gestionale ed organizzativo del Comune di Laives si è basata su due prerequisiti fondamentali:

— **garantire l'adozione di un sistema di raccolta rifiuti incentivante** grazie all'assegnazione di un "contatore" personalizzato ad ogni singolo utente domestico e non domestico

— **raggiungere obiettivi di raccolta differenziata** di materiali che vanno a recupero non solo in termini quantitativi, ma puntando anche sulla qualità.

Questi obiettivi si possono raggiungere se la progettazione del sistema di raccolta viene impostata in modo globale e interdisciplinare, cioè tagliando su misura il modello gestionale ed organizzativo dei servizi (correlati anche all'impiantistica intermedia e finale) sulla base delle oggettive e specifiche richieste dei servizi di raccolta delle diverse aree territoriali comunali che hanno caratteristiche urbanistiche e residenziali omogenee ma diverse.

In particolare, il Comune di Laives ha sviluppato il progetto in due fasi operative che sono state realizzate in due periodi diversi e con modalità di raccolta integrate, e fra di loro complementari.

La prima fase del progetto ha puntato su una prima zonizzazione del territorio comunale finalizzata ad individuare e servire le aree omogenee con una bassa densità abitativa.

La seconda fase ha interessato, invece, le zone con densità abitativa medio-alta (condomini ecc.) e le zone industriali/artigianali non coperte nella prima fase.

Nelle zone a bassa densità abitativa e per il servizio di raccolta delle utenze non domestiche - nelle quali di norma c'è la disponibilità di spazio per l'internalizzazione del cassonetto personalizzato - è stato adottato lo "**Holsystem**", cioè il sistema di raccolta che prevede il posizionamento del cassonetto per i rifiuti residui su suolo privato e l'esposizione dello stesso a cura dell'utente con servizio di svuotamento a domicilio. In questo caso il "contatore" adottato è il cassonetto con il transponder che conta il numero di svuotamenti e contabilizza ogni volta il volume totale del cassonetto (vuoto per pieno) - sistema tariffario volumetrico.

Note le difficoltà gestionali ed organizzative per la raccolta relative all'internalizzazione dei cassonetti nelle zone a media e alta densità abitativa, e vista anche l'impossibilità di applicare con i cassonetti condominiali in "comunità di smaltimento" (multifamiliari) una tariffazione puntuale per singolo utente, il Comune di Laives ha scelto di adottare ed integrare il proprio sistema di raccolta con il "**Bringsystem**". Questo sistema prevede invece il conferimento del rifiuto residuo a discrezione dell'utente (24h), in un

PunTo di Raccolta (PTR) su suolo pubblico, in attrezzature multiutenza dotate di identificazione elettronica dell'utente mediante card (contatore a transponder). Queste attrezzature sono dotate anche di un sistema di pesatura puntuale del rifiuto certificato dall'ufficio metrico (sistema tariffario a peso).

A seconda delle fasi e/o delle zone di intervento, il Comune di Laives ha previsto ed utilizzato in modo integrato due tipologie di attrezzature per la raccolta multiutenza del tipo "**Bringsystem**": una tipologia interrata con cassonetti a scomparsa e l'altra fuori terra (presscontainer).

In entrambi i casi sono state adottate attrezzature con elevata capacità volumetrica di accumulo e con a bordo sistemi di compattazione del rifiuto residuo (riduzione dei volumetrica e ottimizzazione dei servizi e dei costi).

Queste attrezzature multiutenza hanno installato a bordo elettronica e tecnologie evolute che consentono una **gestione e controllo attivi dei "contenitori"**: accesso telematico da remoto via Internet ai dati funzionali e gestionali delle singole attrezzature. In questo modo è possibile ottenere in tempo reale informazioni utili per una corretta gestione delle stesse: controllo per l'assistenza e la manutenzione e per ottimizzare i servizi di svuotamento, riducendo così i costi.

Grazie all'adozione e all'integrazione dei due sistemi di raccolta "**Holsystem** e "**Bringsystem**" in base alle specificità territoriali, è stato possibile assegnare a tutti i singoli utenti un "contatore" (cassonetto personalizzato o card elettronica), garantendo così l'introduzione progressiva di un sistema incentivante per la raccolta rifiuti e quindi l'applicazione di un tariffa puntuale, quivi compendabile nel "**più separi, più risparmi!**".

IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA "BRINGSYSTEM" E "HOLSYSTEM"

Un modello tariffario incentivante con il "contatore" chiaro e comprensibile da tutti, ha stimolato progressivamente in modo responsabile e interessato l'utente ad effettuare al meglio la raccolta differenziata. Il vantaggio di un sistema tariffario puntuale è, infatti, proprio quello di garantire nel tempo, anzi, di solito di migliorare nel tempo i risultati via via raggiunti. Questo si realizza grazie anche alla progressiva "autosensibilizzazione" dell'utente, in parte anche interessata, a separare al meglio i rifiuti riciclabili per ridurre indirettamente al minimo quelli residui da contabilizzare nel calcolo della bolletta (eccoci al "contatore").

La gratificazione diretta dei sacrifici e della collaborazione di ogni singolo utente è garantita dalla tariffa

personalizzata che diventa (come visto) “premiabile” oltre che la migliore campagna di sensibilizzazione attivabile da un Comune che vuole fidelizzare l’utente e migliorare anche nel tempo il suo comportamento.

Anche per la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili prodotti dalle utenze domestiche, la scelta del modello gestionale ed organizzativo “**Bringsystem**” adottato dal Comune di Laives si è basata su due prerequisiti fondamentali, che hanno posto l’utente al centro del sistema di raccolta rifiuti come protagonista attivo e responsabile del proprio successo:

1) garantire un servizio del tipo 24h realizzato con **Isole ecologiche** distribuite in modo omogeneo sul territorio (**campane**) per il conferimento dei principali materiali riciclabili (carta/cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica), senza dover impegnare spazi all’interno delle singole proprietà private e/o dei condomini, e senza dover dipendere dalla calendarizzazione e dall’orario di effettuazione dei servizi;

2) garantire anche il conferimento giornaliero al **Centro di raccolta differenziata comunale**, compreso nella tariffa, di tutte le tipologie di rifiuti urbani assimilati.

È chiaro che, con un’offerta completa di conferimento di tutte le tipologie di rifiuti in modo differenziato di questo tipo, il comune ha dato la possibilità a tutti gli utenti, di qualsiasi categoria, di gestire in modo attivo e responsabile il proprio rifiuto con l’obiettivo di contenere al minimo le quantità di rifiuti residui da conferire e quindi di ridurre di conseguenza il proprio corrispettivo della tariffa.

Per quanto riguarda la frazione organica, per il momento è stato possibile attivare solo la **raccolta differenziata dell’organico** per le **utenze NON domestiche**, in quanto l’impianto di trattamento dell’organico dell’area territoriale di competenza aveva già raggiunto la massima capacità di trattamento. (l’impianto anaerobico-aerobico di riferimento della Provincia di Bolzano è in fase di ampliamento).

Questa situazione impiantistica costituisce un limite al completamento dei servizi offerti dal Comune all’utente e al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata programmati.

L’Amministrazione intende però mettere a punto, con il proprio Gestore *in house* (la SEAB S.p.A. di Bolzano) una soluzione transitoria e alternativa di smaltimento del rifiuto organico, procedendo poi in modo progressivo e per lotti funzionali, con l’estensione della raccolta dell’organico domestico su tutto il territorio (disponibilità impianto provinciale).

Anche per la raccolta differenziata dell’organico domestico l’orientamento dell’Amministrazione è quello di adottare il “**Bringsystem**” con conferimento in un contenitore multiutenza da posizionare in corrispondenza delle attuali isole ecologiche.

Per la raccolta della frazione organica delle grandi

utenze NON domestiche è stato invece già attivato da qualche anno lo “**Holsystem**” che prevede la raccolta a domicilio, con cassonetti speciali aerati da 140 e 240 litri con sacco di carta speciale (pulizia e igiene). Anche per questi cassonetti è previsto il “contatore” a *transponder*. Per le piccole utenze sono stati adottati invece dei mastelli da 30-40 litri.

L’applicazione della tariffa puntuale è assicurata dalla contabilizzazione del volume svuotato (vuoto per pieno) ad ogni conferimento volontario del contenitore personalizzato al servizio pubblico da parte dell’utente.

Il modello di calcolo della tariffa (che sarà poi approfondito), è stato sviluppato anche in questo caso per incentivare l’utente non domestico che produce organico a separare correttamente il rifiuto e a conferirlo, nel cassonetto corretto. Infatti questa soluzione risulta più vantaggiosa a livello tariffario rispetto a conferirlo nei rifiuti residui. Come forma di deterrenza sono stati previsti anche controlli e sanzioni per errati conferimenti.

Il comune ha attivato anche altri servizi di raccolta differenziata complementari al rifiuto organico, del tipo “**Holsystem**” a domicilio, come quello del **cartone** per le utenze non domestiche con e senza contenitore (servizio che attualmente non è tariffato), e quello dei **rifiuti verdi** che sarà completato e perfezionato nel 2014 (cassonetto personalizzato con servizio a tariffa). Peraltro, quest’ultimo servizio era già presente sul territorio come sistema di raccolta stradale non tariffato.

IL PROGRESSIVO PASSAGGIO DA TASSA A TARIFFA NORMALIZZATA E QUINDI A TARIFFA PUNTUALE INTEGRATO CON LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il Comune di Laives ha progressivamente attuato un progetto coordinato di riorganizzazione strutturale dei servizi di raccolta rifiuti integrati e passaggio a tariffa, adottando un percorso modulare con graduale passaggio da una Tarsu “classica”, al pagamento di un corrispettivo per una “tariffa normalizzata” (fase intermedia), per poi passare ad una tariffa puntuale, personalizzata e incentivante.

Nella sostanza, il Comune non ha fatto altro che mutare secondo le modalità, le tempistiche, le scelte politiche e le proprie disponibilità finanziarie le linee guida che erano già chiaramente contenute nel D.P.R. n. 158/1999. Queste linee guida “illuminate” nell’impostazione e nei contenuti, non sono state purtroppo finora adottate da molti Comuni italiani, proprio per la congenita (consolidata e storica) difficoltà di non riuscire in modo attivo e deciso a programmare le proprie attività, anzi, il più delle volte, nel “subirle”, confidando (sempre) in una qualche

salvifica proroga e/o nella burocratica soluzione del “sopprassedere”.

Riprendendo il quadro generale di intervento a livello gestionale e tariffario operato dal Comune di Laives nel corso di diverse amministrazioni, il percorso si può così sintetizzare:

— **1^a fase: progetto pilota Pineta di Laives con lo “Holsystem”** per una frazione del Comune (2.100 abitanti ca.) a bassa densità abitativa adottando come contatore il cassonetto personalizzato. In questo periodo era ancora vigente la **tassa rifiuti (€/mq e le categorie Tarsu ex D.Lgs. n. 507/1993)**

Parallelamente a questo progetto pilota, il Comune aveva definito nelle proprie linee guida la progressiva estensione di questo modello di raccolta anche alle altre zone omogenee a bassa densità abitativa del territorio comunale di Laives.

— **2^a fase: progressiva messa a regime ed estensione del nuovo sistema di raccolta** e successiva **introduzione della tariffa normalizzata** ex D.P.R. n. 158/1999 con il passaggio alle 30 categorie normalizzate NON domestiche e alle 6 categorie domestiche articolate per nuclei familiari. Nel passaggio a questo modello tariffario (come detto: intermedio) sono stati utilizzati anche i dati del progetto pilota di Pineta di Laives (monitoraggio) per “armonizzare” e adattare al meglio alla città di Laives i parametri di produttività specifica previsti a livello nazionale per macrofasce territoriali (Nord, Centro, Sud) e per nr. di abitanti dei comuni (sopra e sotto i 5000 abitanti). Nel frattempo, il Comune completava progressivamente lo “**Holsystem**” (cassonetti) nelle altre zone a bassa densità abitativa (frazioni e zone del capoluogo) e attivava progressivamente il “**Bringsystem**” (sistemi multiutenza - card) nelle altre zone del territorio a media e alta densità abitativa.

3^a fase: a partire dal 2007, la gestione dei servizi di raccolta e del ciclo dei rifiuti è passata dal comune alla società *in house providing*, la quale società ha ben contribuito all'estensione, alla progressiva copertura e al completamento dei servizi multiutenza in tutte le zone residenziali a media e alta densità abitativa e in alcuni settori della zona industriale e artigianale di Laives. Fino al 2012 il comune ha mantenuto la tariffa normalizzata e, con il 1 gennaio 2013, è passato definitivamente alla tariffa puntuale con il modello TARSU*Pro (di cui oltre).

In questo percorso di riorganizzazione complessiva del sistema di raccolta rifiuti, passando dal cassonetto anonimo stradale ad un sistema integrato di “contatori”, tagliato su misura per ogni zona territoriale e per ogni tipologia di utente, il comune ha avuto un ruolo attivo e di regia, seguendo direttamente prima la fattibilità generale, poi la progettazione per fasi e quindi la realizzazione e attivazione esecutiva per poi completarlo definitivamente dal 2007 al 2012 con il supporto del gestore *in house providing*.

PROBLEMATICHE GIÀ IN PARTE PRESENTI E CRITICITÀ EMERSE E RISOLTE DURANTE IL PERCORSO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E ADOZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE

Nella fase della acquisizione dei dati e delle informazioni e loro prima analisi ai fini della redazione, tramite rivisitazione, del nuovo sistema, sono emersi (in buona sintesi) le seguenti problematiche strutturali di base:

— la gestione passiva (e non attiva) della tassa rifiuti aveva comportato nel tempo il mero ribaltamento dei costi ai contribuenti, con scarsa valutazione dal punto di vista di politica fiscale locale (equità, redistribuzione, giustizia, ecc.);

— con la raccolta stradale anonima del rifiuto residuo erano completamente assenti i meccanismi di incentivazione riconoscibili alla popolazione e alle attività per migliorare le quote e la qualità della raccolta differenziata (dove un sostanziale immobilismo anche da parte dell'utenza che avrebbe potuto essere proattiva);

— non essendo la Tarsu riferibile ad una specifica attivazione di un servizio a “contatore” per singolo utente, la base imponibile (nr. utenti e superfici) del tributo diventava sempre più anonima e non sempre corrispondente alla situazione fattuale degli utenti (banche dati) che effettivamente, utilizzavano il servizio (dove fenomeni di evasione ed elusione);

— la necessità di costruire una nuova base regolamentare dei servizi, posto che quella previgente era risalente al 1995 (pur essendo già questo un primo esempio pionieristico di regolamento dei servizi sviluppato, a suo tempo, in Alto Adige per il Comune di Laives (2));

— la necessità di realizzare la progettazione esecutiva di sistemi di raccolta puntuali, come occasione e strumento attivo per controllare contestualmente e in modo integrato le diverse banche dati e procedere ad un aggiornamento qualitativo e all'integrazione delle stesse con le nuove posizioni, per consentire anche il recupero dell'evasione pregressa e per (l'inverso corretto) aumentare la base imponibile (riduzione tariffe e/o aumento della percentuale di copertura, oltre al riequilibrio del carico tariffario);

— la necessità di introdurre in via definitiva la nuova progettazione tariffaria puntuale, quale fase finale

Nota:

(2) Autore di questo sistema è stato l'Ing. Corrado Giacomelli che, a seguito del Master universitario in ingegneria per la salvaguardia ambientale (*Umweltschutztechnik*) presso l'Università di Monaco di Baviera (1991), ha maturato poi la propria esperienza altoatesina (già allora avanzata) impostando i progetti sulla base dei modelli di raccolta differenziata e di passaggio a tariffa puntuale di alcune tra le principali città della Germania (*Verursacherprinzip*: il principio di “chi inquina paga” e la relativa tariffa puntuale adottati a Monaco oltre 20 anni fa).

del suddetto percorso finalizzato ad incentivare e gratificare personalmente l'utente nella raccolta differenziata oltre che quale occasione per rivedere, armonizzare e integrare/riscrivere i regolamenti del servizio, del centro comunale e della tariffa con un modello tariffario nuovo. Come vedremo, si tratta di un modello tariffario coerente e integrato nella regolamentazione comunale e negli allegati tecnici e contabili che costituiscono una sorta di "griglia strutturata di base" per gestire in modo più consapevole e attivo la contabilità analitica per centri di costo (altrimenti si può rischiare una asimmetria informativa e decisionale tra il Comune e il soggetto gestore).

Oltre alle criticità e alle necessità di intervenire su problematiche strutturali di base sopra esposte per realizzare il progetto complessivo, è emersa la necessità di meglio approfondire e definire anche alcuni aspetti di tipo operativo, di controllo di gestione e di comunicazione con la popolazione. Per questo motivo l'Amministrazione ha deciso di:

- costruire un nuovo modello di analisi puntuale dei costi/ricavi per un passaggio tariffario più equamente ripartito fra utenze domestiche e non domestiche, utile anche per aggiornare, rimodulare e rinegoziare eventualmente il contratto di servizio (o almeno segnalare la necessità di provvedere a rimaneggiare talune previsioni contenute nello stesso anche per renderle coerenti con il nuovo impianto tariffario e con la documentazione di sistema);
- rivedere il modello gestionale ed organizzativo per ottimizzare il rapporto costi/benefici degli attuali servizi (revisione gestionale ed operativa, eventuali integrazioni di altri servizi anche a parziale compensazione/recupero di produttività ecc.);
- progetto di comunicazione e condivisione delle scelte: fare *feedback* tra politica comunale - sistema burocratico - sistema aziendale - società civile-utenti, onde pervenire ad una sorta di "consenso" o quantomeno di bilanciamento tra le diverse esigenze, valutando anche i rispettivi impatti e altro; ripensare ad una comunicazione che inaugurasse e avviasse il nuovo sistema nel suo complesso.

Messa a punto e normalizzazione della banca dati utenti

Una delle attività che spesso vengono trascurate o non correttamente affrontate sia dal Comune che dal soggetto gestore, è proprio quella di una corretta gestione della banca dati della Tassa o Tariffa rifiuti. La banca dati non va intesa quale mero strumento amministrativo che consente (come contenitore di utenti correlati ad altri elementi) solo l'incasso del tributo o del corrispettivo per i servizi ambientali. Ciò vale anche per la banca dati dell'Anagrafe comunale, ricca di molte informazioni utili anche per la gestione dei rifiuti. Anche quest'ultima viene spesso sottovalutata nella sua potenzialità, ovvero come

fonte di dati cui attingere per le analisi propedeutiche ai fini di cui trattasi.

Per vero la banca dati dell'Anagrafe comunale spesso risulta anche male o scarsamente integrata a livello software e/o procedurale/amministrativo interno (uffici) con quella dei rifiuti, essendo perlopiù utilizzata solo ai fini istituzionali (certificazioni, ecc.).

La banca dati degli utenti va, invece, intesa come una grande risorsa, una "**cerniera**" attorno alla quale si devono ancorare e poi far ruotare tutte le componenti del modello gestionale ed organizzativo, contabile e finanziario del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti.

Pur essendo purtroppo questo un problema "mediamente e tristemente" noto ai Comuni/Gestori, nella maggior parte dei casi non si vuole affrontarlo anche se rappresenta un elemento fondamentale per la realizzazione di tutto il progetto gestionale e tariffario. È un po' come se un paziente che sa di non stare bene (copertura dei costi, contenziosi, ecc.) e, pur conoscendo i modi/percorsi per intervenire (banche dati, analisi del PF ecc.), per motivi diversi (tempo, inesperienza, comodità, superficialità, ecc.) preferisce evitare di sottoporsi ad approfondimenti clinici, p.c.d. "tirando a' campare", sperando che non gli accada nulla di grave alla sua salute (insomma si "galleggia").

Ma, tutti sappiamo che i nodi, prima o poi, vengono al pettine, a maggior ragione in questo settore, dove possono venire traslate (ovvero scaricate) ai cittadini le inefficienze gestionali ed amministrative della gestione dei rifiuti.

A livello politico-amministrativo si tende ad evitare questi problemi perché, disinvoltamente, si afferma che queste attività di per sé non "pagano" lo sforzo e l'impegno dell'amministrazione e della macchina comunale (diretta e indiretta).

Così, può accadere, paradossalmente, che quando si intende seriamente mettere mano a queste situazioni, colui che intraprende il cambiamento di rotta (e di abitudini) deve sistemare e intervenire radicalmente sulle varie problematiche che si sono storicamente stratificate e fino ad allora non affrontate, trascurate, rischiando (pure nella trasparenza e correttezza) di venire "frinteso" dal cittadino medio e dall'opinione pubblica in quanto "adagiata" allo *status quo*.

Verifica e aggiornamento della base imponibile della banca dati (controlli su superfici storicamente, esonerate, controllo dell'evasione-elusione ecc.)

Come già detto, la gestione della banca dati delle utenze costituisce il punto di partenza dal quale si declinano tutte le attività per sviluppare il percorso tariffario dalla tassa alla tariffa normalizzata e quindi alla tariffa puntuale (e per la relativa e corretta progettazione di un sistema gestionale con il "contatore").

Per attivare un progetto tariffario è opportuno però seguire un iter procedurale ben definito che consenta di raggiungere l'obiettivo nelle diverse fasi di definizione delle nuove tariffe rifiuti normalizzate o puntuale che siano.

Ciò diventa un'ottima occasione per l'amministrazione per applicare un basilare principio di fiscalità locale (ripresa nel regolamento comunale) ovvero di "verificare" e "aggiornare" in modo mirato - secondo scelte eque (appunto) di fiscalità locale - le dichiarazioni degli utenti in relazione ai parametri fondamentali che definiscono la base imponibile e quindi il gettito annuale delle tariffe (numero delle persone, categoria tariffaria, superficie, riduzioni ecc.).

Molto spesso, la banca dati della tassa o della tariffa è il risultato di una somma di eventi, di diverse basi informatiche (diversi software), di modifiche nel tempo di parametri dovuti a rimaneggiamenti regolamentari e/o di legge, di diversi operatori che hanno imputato dati con criteri non univoci, di diverse scelte politiche a livello tariffario, ecc. Ne segue che è necessario che la banca dati venga preventivamente analizzata e normalizzata a livello strutturale. Solo in questo modo è infatti possibile costruire una base solida e rappresentativa dello *status quo* sulla base della quale sviluppare il nuovo modello di calcolo e simulare i ricavi attesi evitando come dire delle "sorprese" (peraltro dopo l'emissione delle bollette/fatture).

Riteniamo che, una volta messa a punto - a livello strutturale - la banca dati, il Comune debba concentrarsi sulla verifica della base imponibile per garantire l'ottimizzazione dei ricavi a parità dei costi dei servizi offerti e del numero degli effettivi utenti che utilizzano gli stessi.

Questo controllo puntuale, utilizzando le diverse banche dati già a disposizione del Comune e le altre reperibili presso diversi enti o soggetti, deve avvenire sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

Come è avvenuto anche per il Comune di Laives, nel passaggio al sistema tariffario normalizzato, e poi a quello puntuale, è stato necessario "normalizzare" le categorie di utenza non domestica, facendo riferimento non più ad una semplice dichiarazione dell'utente, ma a un dato assoluto quale il Codice ATECO della Camera di Commercio. Sulla base di questa normalizzazione per ogni utenza, che poteva avere anche più di una categoria tariffaria (negozi e magazzino; ufficio e officina artigianale ecc.), si è passati alla definizione della categoria tariffaria "prevalente" per ogni singola utenza (unica categoria tariffaria), e quindi all'aggregazione di eventuali diverse superfici in un'unica superficie assegnata.

Con queste attività il Comune ha avuto l'occasione di verificare, aggiornare e recuperare le superfici che, nel corso del tempo, erano sfuggite al "censimento": per diversi motivi e/o esonerate secondo

le previgenti disposizioni normative, oppure mai dichiarate agli effetti di ampliamenti successivi, ecc.

Riprendendo lo *slogan* del "se tutti pagano, tutti pagano meno", il Comune dopo l'aggiornamento preventivo e strutturale della base dati secondo i due step procedurali sopra esposti, ha proceduto senza affanni e con maggior tranquillità amministrativa (3), garantendo così un passaggio dalla tassa alla tariffa non solo più equa per gli utenti (nuove categorie tariffarie normalizzata ex D.P.R. n. 158/1999), ma anche come dire ... in modo più "soft" tenendo in considerazione i possibili aumenti tariffari (che qui vengono ad essere, come visto, almeno in parte "compensati" da nuove entrate).

Nuovo modello di analisi dei dati gestionali e finanziari costi/ricavi: la matrice MGO

Dopo il lavoro strutturale sulla banche dati, la matrice MGO di seguito trattata diventerà quindi per la parte gestionale e finanziaria, la "cartina di tornasole", cioè lo strumento che consente all'amministrazione di redigere dei "tagliandi periodici" annuali (MGO a consuntivo dell'anno "n-1", di previsione semestrale dell'anno "n" e di previsione per la TIA dell'anno "n+1") con procedure standard consolidate, acquisendo ed elaborando i parametri fondamentali della contabilità analitica. In questo modo il Comune potrà tenere sotto controllo lo stato di salute della propria macchina operativa, per intervenire eventualmente in modo preventivo e meno invasivo su problematiche evidenziate dalle analisi periodiche delle MGO (contabilità analitica) nel corso dell'anno e/o per migliorare la resa e la potenza della "macchina operativa" a parità di consumo (ottimizzazione dei servizi).

L'adozione di questo processo periodico e programmato di verifica prestazionale, quali-quantitativa dei servizi e dei relativi costi (una sorta di procedura interna di gestione della qualità tipo ISO 9001), consente al Comune di perfezionare e plasmare progressivamente anche il contratto di servizio e i relativi allegati operativi e gestionali alle proprie specifiche e reali esigenze.

La revisione/progettazione del nuovo modello gestionale ed organizzativo dei servizi

Se risulta vero che "se tutti pagano, tutti pagano meno", vale anche il detto che "tutti quelli che pagano dovrebbero pagare il giusto". Al di là di facili slogan, vogliamo attenzionare il lettore sul fatto che un progetto di riorganizzazione qualitativa dei servizi, integrata con il progressivo passaggio dalla tassa

Nota:

(3) Almeno nel primo e fondamentale passaggio dalla tassa al modello "tariffario normalizzato" transitorio che consente, comunque, una prima e più equa redistribuzione media del tributo per categoria tariffaria.

alla tariffa personalizzata e quindi alla tariffa puntuale (come nel caso di Laives), può coraggiosamente evitare le scorciatoie, sempre comode, ma che spesso non risolvono i problemi. Infatti, le soluzioni omologate e “pacchettizzate” trovano spesso il tempo che trovano.

Necessitano, piuttosto, interventi importanti e strutturali, non semplificati o affrettati. Si deve, quindi, consapevolmente partire dall'analisi degli elementi fondamentali del sistema, per poi procedere con l'analisi dettagliata delle varie componenti, onde pervenire ad un'ipotesi sostenibile nel possibile intervento comunale (giammai del solo soggetto gestore) di politica fiscale e dei servizi pubblici locali.

Occorre, quindi, che l'amministrazione si doti di un quadro complessivo che le consenta di impostare *ex ante* le solide fondamentazioni dell'edificio (regolamenti, contratto di servizio e altri documenti precedentemente qui rassegnati) e, poi, la struttura dei pilastri e dei solai (banche dati, prerequisiti gestionali e tecnologici per la gestione di una tariffa puntuale). Solo così si potrà pensare e gestire in modo sicuro e perfezionabile (*work in progress*) - per continuare con l'immagine - la “progettazione su misura delle diverse “unità abitative” dell'edificio (servizi di raccolta), fino ad arrivare al dettaglio architettonico della progettazione degli interni e dei servizi funzionali delle diverse e specifiche unità abitative (attrezzature, tecnologia, informatica, *software* integrati, gestione dei servizi, tariffa puntuale ecc.).

La costruzione della nuova base dati con i criteri innanzi citati è fondamentale anche per impostare, in parallelo, una progettazione *ex novo*/riorganizzazione del sistema di raccolta integrato con la tariffa che garantisca, come avvenuto anche in Laives, l'assegnazione di un “contatore” personalizzato ad ogni utente a seconda delle caratteristiche residenziali e insediative presenti sul territorio (vedi zone a bassa densità abitativa, zone a media e alta densità abitativa, zone artigianali e industriali, turistiche, ecc.).

Infatti, con la costruzione di una base dati equivalente a quella di altri servizi a rete (gas, acquedotto, energia elettrica, ecc.) - un'utenza, un contatore e un'unica categoria tariffaria prevalente - (30 categorie NON domestiche e 6 categorie domestiche per i rifiuti), è possibile progettare con diverse soluzioni gestionali e tecnologiche il modello organizzativo per la raccolta rifiuti, che meglio si ritiene adattarsi alle caratteristiche del territorio e dell'utenza.

Come già anticipato, seguendo un *iter* procedurale analogo, anche il Comune di Laives dopo aver zonizzato il territorio per aree omogenee, ha individuato i sistemi di raccolta ritenuti “ideali”, le relative attrezzature e tecnologie, ecc. e ha, quindi, distribuito e attivato *in progress* i diversi contatori per la contabilizzazione personalizzata della produzione rifiuti, passando (nel 2013) alla tariffa puntuale.

Progetto di comunicazione e condivisione delle scelte

Non sono poi da trascurare (anche per i risvolti tariffari) le attività di comunicazione, i *feedback* periodici con tutti gli “*stakeholder*” del sistema gestione rifiuti per condividere l'approccio globale adottato, esplicitando in modo trasparente le problematiche, gli obiettivi e i principi di equità nella gestione e nella ripartizione dei costi che si intendono introdurre in modo trasparente e verificabile.

Riteniamo che questo modello di approccio sistematico e strutturale laddove comunicato in forme idonee ed efficaci alla popolazione e agli utenti, garantisca una collaborazione diffusa, attiva e incentivante (quindi utile agli effetti che la tariffa si propone di raggiungere), semplificando le fasi di attivazione del nuovo modello gestionale ed organizzativo, garantendo (nel tempo) anche una progressiva stabilizzazione (in senso migliorativo) dei risultati ottenuti. La comunicazione dei risultati, assieme al mantenimento del contatto con la popolazione/utenza diventa un altro elemento fondamentale per (ci si passi il termine) “fidelizzare” l'utente e consolidarne l'impegno nella raccolta differenziata dei rifiuti nel tempo.

Sul punto il Comune di Laives ha programmato e avviato una campagna di comunicazione, contemplante, ad esempio, specifici spazi informativi sul proprio sito WEB, la comunicazione periodica durante l'anno dei risultati, sulla stampa e sulle tv locali, e anche la realizzazione (all'inizio dell'anno 2013) di un numero “Speciale rifiuti” del bollettino comunale programmato dopo la conferenza pubblica di fine anno. In questa occasione, non senza tralasciare di evidenziare i risultati ottenuti a livello gestionale, i parametri e valori fondamentali della tariffa prevista per l'anno in corso e le linee guida per quella dell'anno a venire, l'amministrazione espone le eventuali criticità emerse, che sono state e verranno affrontate e risolte in modo partecipato e partecipativo con la comunità.

Grazie al rilevamento puntuale della produzione rifiuti con il “contatore” e l'individuazione oggettiva delle utenze con produzione critica decisamente al di sopra la media o con produzione “nulla”, il Comune di Laives ha attivato nel primo anno di introduzione della tariffa puntuale anche un progetto specifico di sensibilizzazione e di comunicazione “a domicilio”. Tramite un questionario “informativo”, appositamente sviluppato e poi compilato per le utenze domestiche e per quelle non domestiche interessate dal progetto di comunicazione/sensibilizzazione personalizzata, il personale comunale incaricato ha avuto la possibilità di stabilire un contatto diretto con l'utente che ha segnalato talune criticità, ciò per individuare assieme, una soluzione specifica al problema. Da questi colloqui spesso emergono anche importanti elementi informativi che, consentono di risintonizzare il sistema e in alcuni casi, addirittura, di migliorare gli standard di qualità dei servizi.

APPROCCIO E METODO NELLA RICOSTRUZIONE TARIFFARIA

Fermo restando gli ineludibili “vincoli” della legislazione nazionale e provinciale, si è inteso proporre un nuovo approccio e metodo nell’impianto tariffario del Comune di Laives, rimodulando il rapporto con il soggetto gestore (*in house providing*) e re-imponendo così, soprattutto in senso organizzativo, il regolamento tariffario e quello di servizio, oltre che la documentazione rilevante agli effetti di cui trattasi (sulla quale vedasi il successivo punto).

Per esperienza da noi maturata, la costruzione di sistemi integrati di raccolta rifiuti e la loro gestione, comporta quantomeno un rimaneggiamento, se non (come auspichiamo) una riscrittura *funditus*, della documentazione rilevante, con uno sguardo oltre il presente, oltre ai servizi in essere, ripensando il tutto sempre in modo pratico e operativo,

Infatti, anche l’integrazione di modelli gestionali, di attrezzature, di tecnologie, è una condizione fondamentale per “tagliare su misura” il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e tariffa puntuale.

Il sistema deve così necessariamente adattarsi alle specifiche caratteristiche territoriali, urbanistiche, socio-economiche, alla viabilità, agli insediamenti residenziali, alle zone produttive, alle densità abitative, alla dispersione territoriale dei comuni in molte frazioni e/o in zone montane, alla gestione mirata dei servizi con picchi turistici estivi e invernali, ecc. Invece, molto spesso, vengono propinati e poi adottati e/o “adattati” standard gestionali “tipo” che vengono anche replicati “*tout court*” da un comune all’altro, basandosi sul passa parola, su semplici analogie o similitudini sulle caratteristiche generali del comune, trascurando così altri importanti aspetti legati, come si è detto, al fattore dimensionale, all’urbanizzazione e zonizzazione del comune e alle diverse caratteristiche socio-economiche, territoriali ecc.

Purtroppo, ancora oggi, molti comuni si concentrano su obiettivi di tipo ragionieristico, altre volte di mera competizione fra i comuni cosiddetti ricicloni, per raggiungere o rincorrere, a tutti i costi, obiettivi di percentuali di raccolta differenziata sempre più esasperate e molto spesso anche sempre più “spurie”. Poiché, puntando - come spesso avviene - prioritariamente sulle “quantità” raccolte in modo differenziato, rispetto alla “qualità” dei rifiuti che vengono effettivamente avviati a recupero, spesso vengono a scaricarsi - pur se involontariamente - sul cittadino gli elevati costi che questo approccio gestionale porta inevitabilmente con sé. Questo succede in molti casi senza necessariamente coniugarsi ad una (effettiva) premialità, personalizzata e diretta, dei comportamenti c.d. “virtuosi” del singolo utente.

Pur così operando molti comuni (come sappiamo) raggiungono importanti obiettivi di raccolta differenziata che, se risolvono talune criticità e emergenze

contingenti di tipo ambientale (vedasi la “crisi” o la “difficoltà” degli impianti di smaltimento), sembrano paradossalmente produrre in realtà un maggior impatto ambientale legato alla gestione dei servizi (quali: inquinamento dell’aria, acustico, da traffico e produzione di CO₂ equivalente, un elevato costo sociale e finanziario dei corrispettivi che l’utente dovrà sostenere, ecc.), non raggiungendo - in molti casi - l’obiettivo “principe” (oltre quello ambientale) e cioè quello di intervenire e gratificare i comportamenti virtuosi, ovvero far pagare l’utente in base all’effettiva quantità di rifiuti residui prodotti (quelli che vanno a smaltimento).

Riteniamo che questa debba essere (tra altre) la leva psicologica sulla quale si deve invece attivare l’utente. Non è infatti più bastevole la sola (pur meritoria e mai da trascurare) richiesta di collaborazione attiva (quale esortazione etica o moralistica o del buon andamento ambientale) del cittadino-utente nella raccolta differenziata. In molti sistemi di raccolta dei rifiuti senza “contatore”, questo approccio porta, giocoforza, ad un “vantaggio medio” o presuntivo di larga massima per tutti gli utenti di una certa categoria, cosicché non viene direttamente (e in modo significativo) premiato/incentivato il singolo utente.

Questo approccio non incentivante della gestione dei rifiuti sembra condurre (nel tempo) ad aumenti ingiustificati delle tariffe per il cittadino, che possono far scemare inevitabilmente l’entusiasmo iniziale dell’utente-cittadino, ancorché questa p.c.d. “coscienza ecologica” e questa propensione ambientale sia stata promossa dai comuni (o chi per essi) con idonea, diffusa, capillare comunicazione.

Il pericolo è che si possa assistere nel tempo al tipico effetto “forbice”: da una parte un probabile e progressivo *trend* di riduzione nel tempo delle percentuali di raccolta differenziata e dall’altra ad un paradossale e progressivo aumento dei costi dei servizi. Siffatto effetto mette in crisi, si badi, dal basso (dall’utente) il modello di gestione dei rifiuti adottato dal comune. È per questo motivo che il prerequisito fondamentale, sotteso ad un qualsiasi progetto di riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, non può essere che l’adozione di un nuovo modello gestionale ed organizzativo dei servizi integrato con un sistema tariffario puntuale (incentivante) in grado di far colloquiare (trasparentemente e responsabilmente) tutti i soggetti coinvolti. A maggior ragione è proprio per questo motivo che il comune deve assumere un ruolo principe, quantomeno la regia del progetto, poiché ente esponenziale della comunità ove si svolge il servizio (che verrà valutato anche in termini di “consenso”). Infatti, grazie anche alla collaborazione non solo del soggetto gestore, ma pure degli *stakeholders* e mettendo strategicamente al centro del nuovo sistema di raccolta rifiuti il cittadino-utente come parte direttamente interessata al successo “personale” della nuova tariffa, chi meglio

dell'amministrazione presente sul territorio può monitorare giornalmente la "temperatura" del sistema rifiuti, agendo in modo mirato, perfezionando progressivamente il nuovo sistema?

I DOCUMENTI RILEVANTI ANCHE NEI RAPPORTI CON I SOGGETTI COINVOLTI: REGOLAMENTI, CONVENZIONI, PIANO ECONOMICO- FINANZIARIO, GESTIONE DI SERVIZI, ESTERNALIZZAZIONI, ECC.

L'approccio e il metodo debbono essere necessariamente trasfusi nei provvedimenti e negli atti che rilevano *in parte qua* per il comune.

E quindi sia il regolamento tariffario che quello di servizio, il contratto di servizio con il soggetto gestore (*in house*), la documentazione tecnica-organizzativa-economica, in particolare: il piano economico finanziario, l'inventario dei beni-attrezzature, il progetto del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti, devono essere rimodulati, riscritti o integrati con il nuovo sistema tariffario, ne consegue che la banca data degli utenti dovrà essere rivista in funzione della nuova politica tariffaria coerentemente con il servizio erogato, ecc.

Solitamente, quali documenti da compulsare nella riorganizzazione tariffaria (che non può prescindere da una lettura, se non dalla rivisitazione completa, dei servizi), rilevano i seguenti:

1. CS, contratto di servizio:

riguardante, come oggetto (4), la gestione dei rifiuti in un sistema integrato. Talvolta le attività vengono frazionate tra i servizi e il trattamento dei rifiuti, per cui spesso i comuni stipulano contratti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, prodotti nel proprio territorio, nonché per servizi complementari e/o accessori (5) (svuotamento dei cestini stradali; gestione centri attrezzati di raccolta differenziata o isole ecologiche; servizi di spazzamento dedicato a utenze industriali; servizi a categorie di utenza; ecc.).

Rimane fermo che il Capitolato speciale e altri documenti (in particolare quelli economico-tariffari) potranno essere modificati e/o aggiornati e/o revisionati previo accordo tra il comune e il soggetto gestore qualora, ad esempio, si manifestassero esigenze o situazioni non previste, per *ius superveniens*, ecc.

Infine, per una migliore chiarezza interpretativa, laddove ci si innesti (come spesso avviene) in un rapporto già complessificato da documenti di varia natura (tra rinvii, allegati, clausole, ecc.) potrebbe prevedersi di introdurre una clausola del seguente tenore: «Nell'interpretazione della volontà contrattuale si dovranno seguire le seguenti regole:

1) le previsioni del presente contratto aggiornato prevalgono su quelle dei contratti anzitempo stipulati e di ogni altro atto precedente, compresi gli allegati;

2) le previsioni di cui al Regolamento tariffa e al Regolamento gestione servizi e del Regolamento gestione centro riciclaggio sono integrative di quelle contrattuali;

3) in caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi del comune-concedente, secondo principi di efficacia, economicità e del coordinamento dei vari servizi in affidamento;

4) ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, il Comune-concedente stabilirà l'interpretazione più conforme ed alla stessa dovrà essere data immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e quindi pretesa della soggetto-concessionario, che quest'ultimo potrà fare valere nell'opportuna sede giudiziale»;

2. RS, regolamento servizio:

com'è noto disciplina la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.e ii., potendo stabilire:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

b) le modalità di espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati finalizzati, tra altro, a garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il riciclaggio e il recupero degli stessi;

c) la distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani contenenti sostanze pericolose e particolari tipologie di rifiuto;

d) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della loro gestione in privativa (salvo che non si decida di provvedere con singolo provvedimento integrativo del Regolamento tariffario, sempre tramite una deliberazione del consiglio comunale);

3. RT, regolamento tariffa:

oltre alle parti p.c.d. "cogenti" o "inderogabili", imposte dalla normativa tributaria (e dagli indirizzi consolidati ministeriali, ecc.) è opportuno che siano inserite nel regolamento *de quo* talune previsioni relative al processo di determinazione della tariffa, della contabilità analitica, del piano economico e finanziario (con condizione di equilibrio economico - finanziario) che consentano di obbligare il soggetto gestore ad una più intensa e stringente collaborazione

Note:

(4) La descrizione di un oggetto è la sintesi delle relazioni dei sub-oggetti che lo costituiscono, che possono essere funzionali anche l'un l'altro (con effetti contabili e tariffari, oltre che di servizio).

(5) Come si vedrà, occorre qui verificare, da parte del comune, se il costo di questi servizi venga "costruito" dal soggetto gestore utilizzando (ovvero beneficiando) delle attrezzature e dei costi comuni già finanziati con la tariffa per il servizio "base". Ecco che tutte le parti (documenti e informazioni) devono riguardarsi in un insieme.

ne e attività di produzione di informazioni e di dati (coerentizzando le pattuizioni contrattuali, che dovranno rinviare *per relationem* ai regolamenti).

Anche queste previsioni consentiranno al comune di svolgere una efficace attività di definizione dei costi/ricavi, con la conseguente incidenza nei livelli tariffari (e la loro articolazione), ma soprattutto nel monitoraggio di tutto il servizio, improntato a trasparenza (e tracciabilità), distinto per attività e per flussi di rifiuti, correlato all'utenza e al territorio.

Come si diceva, quel che riteniamo essere innovativo in sede regolamentare è stabilire il da noi denominato "Processo di determinazione e di quantificazione dei livelli della tariffa" (qui parliamo volutamente di processo e non di procedimento in senso burocratico) che deve informarsi ai principi della trasparenza, della corretta informazione e del controllo preventivo e consuntivo nei confronti di tutti gli *stakeholders*.

Esso processo si svolge, quantomeno, attraverso le seguenti fasi principali:

a) determinazione dei costi di gestione del servizio, anche acquisendo dal soggetto gestore i costi e i ricavi, riclassificati secondo la tassonomia del metodo contabile utilizzato (e previsto in sede regolamentare).
b) determinazione del livello globale della tariffa necessario a garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio;

c) definizione dei criteri di riparto della tariffa nei confronti degli utenti, indicandoli in un apposito allegato.

Nella determinazione tariffaria si potrà, altresì, tener conto:

- 1) degli obiettivi di miglioramento della produttività;
- 2) della qualità del servizio;
- 3) del tasso di inflazione programmato.

Il comune delibererà l'approvazione tariffaria entro il termine di approvazione del bilancio preventivo, possibilmente contestualmente. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

4. CP, contratto di programma:

che disciplina i rapporti tra il comune e il soggetto gestore per tutti quegli aspetti non legati a specifiche modalità di erogazione dei servizi, per i quali sovente si rinvia al contratto di servizio.

Per esempio, il CP può prevedere che trimestralmente venga prodotto dal soggetto gestore al comune un conto economico per singolo settore gestito e le relative informazioni; un listino annuale delle specifiche tariffe orarie; e così via.

Riteniamo che il CP debba però contemplare forme di miglioramento precise e tempificate, correlate a misurazioni obiettive alle quali collegare dei *bonus* o dei *malus* per il gestore, e comunque in un arco di tempo corrispondente al PI e al pef (di cui sotto);

5. PI, piano industriale (pluriennale) oppure Piano economico-finanziario (annuale e pluriennale):

In questi fondamentali documenti, l'analisi dovrebbe

essere svolta su due livelli diversi, seguendo prassi consolidate ed i principi contabili nazionali ed internazionali:

1) il primo: di tipo economico, riproducendo la macro struttura civilistica dei conti economici per ciascuno degli anni considerati, ovvero con una rappresentazione a scalare, indicando separatamente (a titolo di esempio) gli effetti fiscali e gli eventuali fondi rischi; l'analisi dovrebbe peraltro concludersi con una dimostrazione delle condizioni di equilibrio economico che, come noto, sussistono quando nell'arco dell'orizzonte temporale prescelto per la sua valutazione, il flusso (attualizzato) dei ricavi (o benefici) è almeno sufficiente a coprire l'ammontare (attualizzato) dei costi sostenuti, compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario. In altri termini, la condizione di equilibrio sussiste se il valore attuale netto (VAN) è maggiore o uguale a zero;

2) il secondo: di tipo finanziario, analizzando i *cash flow* dell'intervento, anno per anno, con la dimostrazione della "bancabilità" del progetto, ovvero la capacità finanziaria di sostenere la gestione e gli investimenti compreso l'eventuale rimborso dei capitali di terzi. I due livelli di analisi dovrebbero, infine, confluire in una unica valutazione d'insieme che, partendo dall'esistenza delle condizioni minime di equilibrio economico-finanziario (valore attuale netto maggiore o uguale a zero, $VAN \geq 0$ o rapporto benefici / costi superiore ad uno, $RBC > 1$ e presenza di flussi di cassa positivi per ogni periodo oggetto d'analisi) prende in considerazione anche scenari diversi, sulla base di precise considerazioni in ordine ai rischi gestionali prevedibili nel futuro.

Nel PI devesi specificare anche la partecipazione societaria del comune. Ove essa partecipazione sia avvenuta con il conferimento di cespiti il relativo valore attribuito dovrà trovare debito riscontro in una apposita perizia, oltre che nella relazione del collegio dei revisori e/o sindacale.

Il piano economico-finanziario per la determinazione (si badi) annuale della tariffa deve essere coerente con quanto indicato nel Regolamento tariffario e dovrebbe essere predisposto, ogni anno, con le seguenti modalità:

- a) considerando un arco di tempo di almeno sei anni: l'anno in corso, i due precedenti e i tre futuri;
- b) deve essere approvato dal comune unitamente al bilancio preventivo annuale;
- c) rispettando la suddivisione delle attività e delle voci di costo e di provento riportate in un apposito allegato, dimostrando l'equilibrio economico e finanziario ed il mantenimento dello stesso nel tempo, in ossequio al principio di equità intergenerazionale;
- d) deve essere accompagnato da una apposita relazione esplicativa, evidenziante le modalità di gestione delle singole attività, i relativi costi e proventi, le condizioni di equilibrio, gli aspetti qualitativi e gli obiettivi da raggiungere; la relazione deve analitica-

mente indicare gli investimenti e i relativi piani di ammortamento.

Il comune, in sede di bilancio preventivo, terrà conto del piano economico-finanziario e, contestualmente, determinerà il livello di tariffa e la ripartizione della stessa, necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario.

6. CT, capitolato tecnico o disciplinare prestazionale:

questi documenti (e loro allegati, schede tecniche, ecc.) diventano il riferimento (dimensionale, per *standard*, per livello, per apprestamento organizzativo, ecc.) indispensabile per la gestione (per come dovrebbe essere svolta quali-quantitativamente) ma pure per il controllo (sul che cosa, fino a che livello o intensità, ecc.) che il comune (o il committente) dovrebbe comunque svolgere (con la diligenza connessa al suo ruolo) sugli adempimenti prestazionali del soggetto gestore o di altri incaricati;

7. PP, patti parasociali:

dove talvolta si pattuiscono (con la "scusa" di varare dei modelli organizzativi quali lo *unbundling*) criteri e modalità di calcolo e di comunicazione (che invece dovrebbero essere inseriti nei documenti "basici"), per esempio sui costi diretti, sui costi indiretti, sui costi di struttura, sulle ore lavorate e sul personale in servizio, sulle ore impiegate dei mezzi e delle attrezzature, financo sulle imposte, ecc.

LE CASISTICHE PROBLEMATICHE RICORRENTI NELL'AMBITO DEI RAPPORTO FRA GLI ENTI LOCALI E I LORO GESTORI PER I SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI E/O TARIFFA

Più esattamente, le casistiche problematiche ricorrenti nell'ambito degli enti locali e dei loro gestori, sono numerose e difficilmente (se non artificiosamente) raggruppabili. Fra le più frequenti, dal punto di vista pratico, vi sono:

- la perdurante confusione (nella concreta disciplina convenzionale/contrattuale) tra il rapporto concessorio e quello di appalto (o altre formule);
- la problematica dell'*in house* nel suo concretarsi organizzativo e procedurale (più che giuridico) (6);
- l'istituto della devoluzione di attrezzature e impianti nei rapporti concessori, problematica collegata con la proprietà, comodato d'uso e altro. Di qui, talvolta, l'utilizzo del riscatto (al valore industriale residuo);
- la proprietà di attrezzature e impianti nei suoi riflessi di responsabilità verso i soggetti terzi, i costi, i contributi, ecc.;
- la titolarità delle autorizzazioni e la loro eventuale volturazione;
- la redazione dei documenti disciplinanti i rapporti (non tanto il capitolato speciale d'appalto o il disciplinare di gestione, ma pure gli allegati tecnici-prestazionali, economici, organizzativi, ecc.);

plinare di gestione, ma pure gli allegati tecnici-prestazionali, economici, organizzativi, ecc.);

— l'imputazione dei costi per destinazione (o attività svolta) nella logica contabile, della contabilità generale e di quella analitica. Inoltre, i costi vanno sempre paragonati quantomeno all'esercizio precedente;

— la durata del rapporto e i suoi riflessi (*break even*, ecc.);

— la tematica delle manutenzioni (nelle sue diverse declinazioni: ordinaria-programmata e straordinaria) e dei guasti. Il criterio di distinzione tra le diverse categorie di manutenzione risiede nella prevedibilità (o meno) degli interventi, secondo una gestione rispondente a buone regole d'arte e con la necessaria diligenza. Così, la manutenzione ordinaria o preventiva, viene effettuata periodicamente, a intervalli prestabiliti nel tempo o dopo un'assegnata durata di funzionamento, per esempio sostituzione a scadenze fisse di lubrificanti, di certe parti del macchinario, ecc. E', invece, straordinaria o correttiva la manutenzione effettuata a seguito di eventi non prevedibili o eccezionali, ad esempio la rottura di parti difettose. La manutenzione ordinaria di un'apparecchiatura deve limitarsi ai componenti (o singolo componente) la cui vita media è sensibilmente minore della vita del prodotto stesso, e ciò perché il costo della manutenzione è inferiore al danno causato dalla rottura del componente e della successiva riparazione;

— l'analisi dello stato fisico ed economico degli impianti e attrezzature attuali, l'analisi dei rinnovi e degli investimenti futuri e della loro ricaduta (si veda oltre);

— la tariffa intesa come ribaltamento dei costi (al netto dei ricavi) del servizio effettivamente erogato dal gestore, il che ci riporta alla tematica della sua costruzione, del suo ribaltamento nel tempo, e, in particolare all'esigenza del suo contenimento;

— le procedure da adottarsi per il riconoscimento delle somme da pagare: fatturazione, congruità, controllo, liquidazione;

— le assicurazioni varie (incendio, responsabilità verso terzi, ecc.) e le fidejussioni da accendere: con relativi massimali, apposite clausole, ecc.;

— la non cedibilità o il non trasferimento del contratto di servizio;

— la politica degli investimenti passati e futuri (progetto miglioramenti, estensione, ecc.): contributi, trattamento fiscale (ammortamento e altro). Ove si addivenga a un piano pluriennale degli investimenti (PPI) esso va distinto per ogni singolo servizio affidato dal comune;

— la programmazione dei flussi di cassa nel tempo, assieme all'eventuale politica di indebitamento (a bre-

Nota:

(6) Per effetto del controllo analogo, ma si veda anche l'autonomia del concessionario e l'intervento del concedente *in parte qua*.

ve, medio e lungo termine, sua eventuale ristrutturazione, ecc.). In particolare, l'internalizzazione dei flussi di cassa entro la tariffa - come determinabile - va valutata, non come somma sintetica (che dovrebbe essere il portato delle analisi dei flussi di cassa), bensì prevedendo gli andamenti temporali delle entrate e delle uscite, con l'analisi dei loro scostamenti e del loro riflesso per l'eventuale esposizione debitoria, considerando gli interessi attivi, oppure la compensazione tra interessi passivi e attivi, il tutto valutando anche eventuali più favorevoli forme di ricorso a finanziamenti, ecc. In ogni caso le eventuali modalità di finanziamento andrebbero concordate ogni anno (definendo il relativo piano finanziario, evidenziando l'incidenza degli investimenti sui livelli tariffari, ecc.);

— l'avvio di ulteriori servizi (fuori privativa per attività e/o per rifiuti "appetibili" - sotto il profilo economico, di mercato - quali, ad esempio: rifiuti di imballaggi di cartone, di plastica, ferrosi, ecc. (7)): in tal caso il comune non può abdicare al proprio ruolo rimettendo ogni facoltà al soggetto gestore che, quasi sempre, impone (più che propone) al comune determinare tariffe, prezzi o modalità di fornitura di particolari segmenti di mercato, assicurandosi un "adeguato" (*sic!*) margine di redditività. Addirittura ciò potrebbe avvenire con sub-appalti o sub-affidamenti da parte del soggetto gestore che si ritiene facoltizzato ad appaltare (liberamente) a terzi l'effettuazione di alcune fasi dell'attività di competenza. Che almeno ciò avvenga previa la verifica (da dimostrarsi anche come procedure regolamentari adottate *ex ante*) del minore costo a parità di qualità nell'erogazione del servizio, garantendosi comunque la massima concorrenza tra i possibili offerenti e la massima trasparenza nelle procedure di aggiudicazione (che devono rispettare l'evidenza pubblica). Questi ricavi da terzi vanno defalcati dal corrispettivo (se il soggetto gestore viene remunerato a corrispettivo) oppure dalla tariffa (laddove il comune abbia affidato al soggetto gestore le tariffe stabilite annualmente dal medesimo comune quale corrispettivo della gestione e a copertura costi, ovvero quando sia solo la tariffa - riscossa dal soggetto gestore - a finanziare il compenso dei servizi affidati). Occorre, anche qui, che il comune acquisisca dettagliate e puntuali informazioni dal soggetto gestore, onde poter incrociare le risorse e le attrezzature utilizzate nel "servizio base" (magari su diversa turnazione o che) per questi ulteriori servizi, nell'obiettivo di far emergere tutte le utenze convenzionate, con i relativi ricavi;

— la rappresentazione dei proventi tariffari da parte del comune: essi vanno inseriti nel titolo I (entrate tributarie) del bilancio preventivo comunale e le spese relative al servizio nel titolo I della spesa (8). Ove il comune sia anche il gestore del servizio, rileverà gli investimenti nel titolo II della spesa e gli eventuali mutui o altri prestiti nel titolo V di entrata, come previsto dalla contabilità finanziaria obbligatoria per gli enti locali;

— nei casi in cui ricorra la condizione (od occasione) di aggiornamento e/o di revisione del rapporto contrattuale con il soggetto gestore, il comune, (ove abbia predeterminato *ex ante* il rapporto in tutti i suoi aspetti), potrà richiamare e/o precisare (in modo chiaro e trasparente) questi elementi e criteri, evitando così di intavolare col soggetto gestore defatiganti e complesse trattative propedeutiche alla riscrittura contrattuale;

— il corrispettivo da consorzi di filiera del sistema Conai: com'è noto le somme rinvenienti dalla cessione dei rifiuti di imballaggi ai consorzi di filiera beneficino del corrispettivo di cui all'Accordo quadro Anci-Conai (e relativi accordi attuativi per singolo consorzio). I ricavi vanno contemplati nel piano economico finanziario in modo tale da ridurre l'ammontare dei costi (e quindi la somma della tariffa da ripartire, col metodo tariffario e sua articolazione, alle classi di utenza);

— gli obblighi informativi: prima, dopo e nel corso del monitoraggio (report, ecc.). Ricordiamo che il comune rimane il titolare dei servizi di gestione dei rifiuti conservando le sue funzioni e gli obblighi di controllo e di vigilanza. I rifiuti conferiti al servizio pubblico diventano del comune (ovvero del soggetto gestore), il quale può disporne liberamente. Il comune, come produttore/detentore (9), rimane corresponsabile, con i soggetti incaricati della gestione, dell'effettivo e corretto trattamento finale dei propri rifiuti. È consigliabile che il comune adotti (o adegui) un'architettura organizzativa a tal fine, prevedendo una periodizzazione dei controlli e delle verifiche

Note:

(7) Cfr. anche l'art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

(8) Per gli enti locali non appartenenti alle regioni a statuto speciale o province a statuto speciale ciò avviene ai sensi degli artt. 162 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.

(9) Pervero, "la giurisprudenza ritiene che il servizio pubblico comunale non è il produttore dei rifiuti urbani, qualifica che va riservata al cittadino all'atto del conferimento dei rifiuti domestici ad una delle forme di raccolta pubblica. La tesi è condivisibile se viene limitata a tale tipologia dei rifiuti urbani, mentre è errata per quanto concerne i rifiuti provenienti dallo spazzamento" e altri, così P. Dell'Anno, *Disciplina della gestione dei rifiuti*, in *Trattato di diritto dell'ambiente* (diretto da P. Dell'anno - E. Picozza, Vol. II, *Discipline ambientali di settore*, Padova, 2013, pag. 215 (e nota 93). In generale, vige la responsabilità del produttore/detentore dei rifiuti (di cui all'art. 188, D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.) per il loro conferimento ad impianto di terzi, ovvero il suo dovere di accertare (secondo minima diligenza, ovvero secondo la regola di cautela imprenditoriale) che le attività di smaltimento e/o il recupero dei rifiuti siano autorizzate (da ultimo Corte di cassazione, sez. III penale, sentenza del 19 giugno 2013, n. 29727). Tra altro vige anche il principio generale di cooperazione e di responsabilizzazione dei tutti i soggetti coinvolti nella "catena" gestionale (cfr. artt. 178 e 188, D.Lgs. n. 152/2006) tanto che può emergere (ex art. 110 c.p.) il concorso tra tutti i soggetti tenuti al controllo. Più volte la Cassazione penale ha ribadito che "il detentore dei rifiuti può affidare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ad altri soggetti privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ma in tal caso ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa".

(tecniche, amministrative, contabili), anche a campionamento, che possono costituire “prove”, tramite disposizioni e biglietti di servizio, registri, verbali e/o ogni altra idonea documentazione.

RIFONDAZIONE DEI COSTI/RICAVI E LORO ARTICOLAZIONE IN UNA NUOVA LOGICA

Com'è stato dianzi accennato il p.e.f. (piano economico e finanziario) di un servizio contempla tutti i costi e tutti i ricavi (secondo varie classificazioni sulle quali possiamo stare qui a discutere) e i flussi di cassa che dovrebbero trovare una loro correlazione (anche qui con criteri vari e secondo una tempistica di riferimento) fino a consentire di determinare la tariffa, in una lettura coerente e sistematica tra i vari documenti: p.e.f., regolamenti, contratti di servizio, allegati tecnici-economici-organizzativi, ecc.

La “matrice dei costi”- MGO (natura, allocazione, composizione, ecc.), parte integrante del modello tariffario TARSU*Pro sviluppato per il Comune di Laives, è diventata un elemento essenziale per “colloquiare” con il soggetto gestore e per incanalare la determinazione tariffaria, controllando al contempo (monitorando) il servizio erogato non solo dal punto di vista finanziario, ma anche in modo “relazionale” dal punto di vista quali-quantitativo e prestazionale. La MGO va prevista nel Regolamento tariffario, dove con movimento discendente, si distinguono le utenze domestiche da quelle che non lo sono, e si inseriscono le diverse componenti dei costi fissi e dei costi variabili distinti per le suddette utenze, per arrivare, attraverso delle soglie annue di produttività minima di rifiuti per singola categoria, a definire i costi €/kg e €/litro anche come tariffa unitaria, oltre a €/mq per le utenze non domestiche.

In altri termini, il p.e.f. deve esser strutturato partendo dall'impostazione dei dati attuali del gestore di tipo gestionale e finanziario, per poi essere declinati non solo secondo le logiche di rendicontazione finanziaria dei servizi verso il committente (contratti in essere), bensì con una nuova aggregazione dei centri di costo analitici in macrocategorie “tematiche dei servizi”, finalizzate a ripartire i costi (prioritariamente) in costi fissi e costi variabili e quindi fra le utenze domestiche e NON domestiche.

Mediante procedure integrative che fanno riferimento alla realtà dei servizi per come effettivamente praticati (e controllabili), si dovrà ripartire il primo anno tali costi con iniziali criteri di stima e di approssimazione, per poi perfezionarli nel corso degli anni successivi, sulla base dell'acquisizione e dell'elaborazione di dati reali e puntuali, ossia in modo mirato, ai fini di una sempre più equa ripartizione tariffaria dei corrispettivi pagati dagli utenti.

Sulla base dell'analisi dei dati della matrice MGO, l'Amministrazione avrà altresì la possibilità di valu-

tare (e manifestare il proprio indirizzo al riguardo) se procedere (in via preventiva, ossia di massima) con l'approfondimento analitico dei singoli centri di costo del p.e.f. per riuscire a contenerli/ridurli e/o a recuperare maggiori introiti con la fatturazione dei servizi, ecc., con l'obiettivo di compensare i probabili aumenti tariffari annuali, ecc. A tale scopo il pacchetto base di azioni da mettere in campo da parte dell'amministrazione comunale sono:

- attivare un processo di controllo circa il corretto pagamento da parte di tutti gli attuali utenti (al fine di evitare fenomeni elusivi o di evasione tariffaria);
- rivedere gli eventuali criteri di esonero delle superfici per il pagamento della tariffa rifiuti, valutando se siano possibili ulteriori scelte di fiscalità locale;
- rivedere le tariffe cercando di stimare, in prima battuta, grazie anche ai dati di monitoraggio, una presunta ripartizione dei flussi di produzione dei rifiuti fra le due macrocategorie domestiche e NON domestiche.

Per considerare il diverso grado di offerta e di reale grado di utilizzo dei servizi di raccolta differenziata da parte delle singole categorie NON domestiche è stata adottata anche la Matrice QQ - quali-quantitativa (vedi di seguito).

Definizione della struttura del Piano finanziario finalizzato alla tariffa puntuale

Fermo restando la stima dei costi del Gestore che sono definiti secondo i criteri contabili e finanziari del contratto in essere, nelle more dell'adozione del nuovo modello tariffario - riteniamo utile *ex ante* strutturare un modello del p.e.f. che consenta, sulla base dei dati acquisiti dal soggetto gestore, una prima redistribuzione dei costi e quindi delle tariffe finalizzata prioritariamente a raggiungere (*work in progress*) una sempre più equa e oggettiva ripartizione dei costi fissi e variabili fra le due macrocategorie di utenza e quindi fra le singole categorie tariffarie e utenti. Ove questi dati non siano disponibili nella forma richiesta, si dovranno intavolare degli appositi incontri (fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti nel contratto di servizio e nelle altre pattuizioni) onde pervenire a questa prima, fondamentale griglia o meglio definita “matrice analitica e strutturata dei costi”. Ed è anche grazie alle elaborazioni statistiche dei dati operativi e gestionali (monitoraggio) strutturati in modo nativo sui centri di costo di cui sopra definiti per la tariffa puntuale, che il soggetto gestore e l'amministrazione potranno *step by step* correggere e adattare il *trend* preventivamente stimato.

In questo modo la proposta politica di adeguamento annuale della tariffa potrà essere trasparente verso gli utenti, improntata ad equità, supportata da elementi oggettivi acquisiti sulla base dei dati reali della gestione e non sulla base di un'ipotesi redistributiva della tariffa di tipo meramente politico e/o riferita a valori medi e statistici (che sarebbero esogeni, ovvero non specificamente sorti nell'ambito del “vissuto” di Laives).

Definizione dei criteri di ripartizione dei macrocosti del Piano finanziario fra utenze domestiche e non domestiche e fra costi fissi e variabili per categoria tariffaria

La prima e più importante variabile che deve essere definita/stimata in modo analitico e poi concordata a livello politico, è quella relativa all'effettiva ripartizione dei costi fra le utenze domestiche e NON domestiche.

Infatti questa percentuale non dovrà più essere il mero risultato contabile, il risultato matematico a valle del processo di fatturazione (la ripartizione percentuale dell'incasso fra le due macrocategorie), ma dovrà a tutti gli effetti essere il punto di partenza dei costi totali stimati con il p.e.f.

I valori così definiti dal nuovo Piano Finanziario dovranno poi essere ripartiti in modo pesato e oggettivo prioritariamente fra le due macrocategorie (DOM e NDOM) e quindi, con le tariffe, fra le relative categorie tariffarie (nuclei fam. e nr. 30 categorie normalizzate), rispettando i nuovi criteri di ripartizione fra i costi fissi e variabili definiti dal regolamento.

È molto probabile che la ripartizione percentuale dei costi fra UDOM e UNDOM rilevabile a valle della fatturazione e frutto della stratificazione storica di una tassa di tipo "politico" non sia coerente con la ripartizione più realistica dei costi costruita con il p.e.f. nella matrice MGO. A prescindere dal valore assoluto della differenza fra le due ipotesi, la compensazione di questa differenza porta "tecnicamente" ad un aumento/riduzione percentuale costante del gettito complessivo delle due macrocategorie.

È però importante rilevare che ad esempio una piccola variazione percentuale in riduzione del gettito tariffario che per le utenze domestiche potrebbe risultare anche impercettibile in quanto distribuita sulla maggior parte degli utenti, questa potrebbe portare invece anche ad elevati aumenti per le utenze NON domestiche, perché di norma sono numericamente inferiori (sono di norma solo il 10 - 15% ca. del totale delle utenze domestiche).

Sulla base dell'entità del *gap* così rilevato, l'amministrazione dovrà quindi decidere i criteri di progressivo adeguamento a livello tariffario una tantum, annuale o pluriennale, di tale sbilanciamento percentuale del gettito per raggiungere progressivamente l'equilibrio fra le due macrocategorie UDOM e UNDOM individuato con la MGO.

La seconda e importante variabile è quella che entra nel merito delle singole categorie tariffarie raggruppate all'interno delle due macrocategorie. Infatti, una volta definite le due macro percentuali di ripartizione dei costi (DOM e NDOM), si devono definire i criteri per come questi costi vengano poi suddivisi a livello tariffario fra costi fissi e costi variabili sulla base anche delle disposizioni generali della legge provinciale e dei criteri adottati con la matrice MGO. Fermo restando che l'utente percepisce in generale

solo l'importo complessivo della fattura e non le singole componenti fissa e variabile, nella definizione del nuovo modello tariffario l'utente potrà invece determinare, in futuro, per la parte variabile della tariffa in modo p.c.d. "volontario" e responsabile il corrispettivo da pagare al Gestore sulla base del proprio comportamento, più o meno virtuoso nella separazione dei rifiuti.

Matrice MGO: modello tecnico ed economico-prestazionale per la costruzione del Piano Finanziario per centri di costo analitici e per la ripartizione dei costi ai fini tariffari (fissi e variabili - UDOM e UNDOM)

Gli addetti ai lavori sanno che il passaggio da una tariffa presuntiva ad una tariffa puntuale, fa cambiare, di molto, l'impostazione dei criteri di ripartizione dei corrispettivi che gli utenti dovranno pagare per i servizi resi dal Gestore e per le quantità e la qualità dei rifiuti che essi conferiranno al servizio pubblico (tariffa rifiuti residui e rifiuti organici)

Per questo motivo è stato impostato un modello tabellare articolato per centri di costo analitici che consente di riassumere e rappresentare al meglio in modo tematico, le diverse voci di costo del "servizio di igiene urbana" nel Comune di Laives.

Nel primo anno di adozione della matrice MGO i costi il Gestore del Gestore e del Comune sono stati estrapolati dalle rispettive contabilità analitiche per centri di costo, cercando di aggregarli prima in modo tematico, secondo i criteri di tipo tecnico/prestazionale e quali-quantitativo riportati nella matrice, per poi procedere con la ripartizione finanziaria-prestazionale degli stessi fra le due macrocategorie di utenza.

Struttura della Matrice MGO

L'obiettivo che si è voluto raggiungere, con lo sviluppo e introduzione *ex novo* della Matrice MGO, era quello di cercare di condensare per voci analitiche in un'unica tabella, integrata e comparabile, le seguenti tre componenti fondamentali di organizzazione prestazionale dei dati tecnici, gestionali e finanziari per centri di costo (CDC - righe) con esplicita origine degli stessi, organizzandoli in modo aggregato in 3 macrocolonne:

— **1^a macrocolonna (colonne a sx)** : dati relativi al modello gestionale ed organizzativo dei servizi di raccolta rifiuti da intendersi come sintesi dei servizi e delle prestazioni in genere riportati nel contratto di servizio;

— **2^a macrocolonna (colonne centrali)**: dati relativi ai CDC analitici (singole righe) aggregati opportunamente anche per macrocosti funzionali alla tariffa puntuale (uscite) e ai dati relativi alle diverse entrate, articolate anche quest'ultime in modo tematico e analitico, in quelle previste dalla fatturazione ed in altre forme di entrate dirette e indirette derivanti dalla gestione dei servizi;

— **3^a macrocolonna (colonne a dx):** modalità di ripartizione finanziaria dei CDC di cui 2^a macrocolonna, nelle macrocategorie di utenza domestica e NON domestica e nei relativi costi fissi e variabili.

La matrice è articolata in circa nr. 20 macrovoci che rappresentano i centri di costo “tematici” nei quali è stato *ab origine* strutturato il modello analitico di acquisizione contabile dei costi dei servizi di Igiene Urbana. Queste voci principali sono, a loro volta, suddivise in centri di costo analitici che meglio rappresentano lo specifico servizio o costo e che permettono così la migliore attribuzione di tali costi secondo criteri oggettivi e/o stimati in modo “equo” fra le utenze domestiche e non domestiche e in costi fissi e costi variabili.

La matrice MGO non è quindi uno strumento statico, anzi è uno strumento dinamico che annualmente si adatta e si plasma per meglio affinare e rappresentare il Modello gestionale ed organizzativo e quindi anche la ripartizione dei costi ai fini tariffari.

Nelle due ultime colonne della MGO si riagggregano e si sommano, quindi, le nuove ripartizione dei singoli centri di costo in [costi fissi + costi variabili (DOM)] e in [costi fissi + costi variabili (UNDOM)]. I totali di queste due singole colonne determinano a loro volta la nuova potenziale ripartizione del gettito totale del p.e.f. fra le utenze domestiche e quelle non domestiche derivante dalla ripartizione pesata di ogni centro di costo realizzata con la Matrice MGO e non più come semplice risultato della ripartizione percentuale dei totali delle fatture delle due macrocategorie.

FORMULA TRINOMIA DELLA TARIFFA PUNTUALE E CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI FRA LE DUE MACROCATEGORIE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La struttura della tariffa rifiuti adottata dal Comune di Laives è quella classica binomia articolata in Quota Fissa (QF) e in Quota Variabile (QV)

$$T = QF + QV$$

QF: è la **Quota Fissa** tradizionale che fa riferimento ai costi fissi della matrice MGO

Questa formula tariffaria binomia è stata meglio articolata nel modello tariffario TARSU*Pro sviluppato, in una formula trinomia con l’obiettivo di esplicitare meglio la quota variabile **QV** (costi variabili della matrice MGO) in due quote tariffarie variabili:

QVf (Variabile fissa): come **quota fissa** della quota variabile della tariffa, definita in base ad una soglia minima di produzione annua di rifiuti residui calcolata sulla base dei dati statistici di produzione di ogni categoria dell’anno precedente.

QV (Variabile): come **quota variabile** vera e propria,

cioè quella quota che fa riferimento alle sole quantità annua di rifiuti residui prodotti che eccedono la soglia minima in kg definita per ogni categoria di utenza domestica e non domestica.

Ne segue quindi tariffa trinomia:

$$T = QF + QVf + QV$$

A questo punto abbiamo definito una nuova quota tariffaria, la **Qall** (Quota di **allacciamento**) come la somma delle due quote fisse delle formula trinomia della tariffa (QF) e (QVf)


$$T = (QF + QVf) + QV$$

$$T = Qall + QV$$

$$Qall = (QF + QVf) = \text{Quota di Allacciamento}$$

In questo modo il nuovo modello di calcolo della tariffa puntuale prevede, quindi, per ogni categoria di utenza (categorie tariffaria) una **Quota di allacciamento** minima al servizio di raccolta, cioè un **canone** che deve essere comunque riconosciuto al Comune a prescindere dalla quantità di rifiuti rilevata con il contatore solo per il fatto che l’utente è allacciato al servizio di raccolta rifiuti con il contatore attivo. Questo modello tariffario impostato con la quota di allacciamento è risultato molto chiaro e facilmente comprensibile all’utente del Comune di Laives, in quanto assomiglia molto a quello dei contratti telefonici con condizioni e limiti di utilizzo del servizio ben definiti contrattualmente (minuti di telefonate, nr. di SMS, internet ecc.).

Tavola 3 - Quota allacciamento utenze domestiche TIA 2013



Quindi, analogamente anche per i rifiuti, abbiamo definito bene tutte le prestazioni dirette ed indirette comprese nella tariffa, definendo anche una soglia minima di riferimento per la produzione annua dei rifiuti residui, cioè una sorta di “asticella” al di sotto della quale è tutto compreso (*all inclusive*).

Superata questa soglia minima di “produzione rifiuti” misurata con uno delle due tipologie di contatore personalizzato cassonetto o card, come avviene anche per il telefonino, l’utente pagherà un costo variabile ben definito per ogni kg o litro prodotto in più rispetto alla soglia minima che conferirà al servizio pubblico. Di seguito riportiamo alcune annotazioni complementari che consentono di comprendere meglio il significato delle diverse quote tariffarie adottate dallo specifico modello tariffario:

QUOTA FISSA (per legge provinciale deve essere almeno il 30% del totale della tariffa):

QF - Utenze domestiche (quota fissa): dato che per le utenze domestiche la produzione dei rifiuti residui ha un andamento simile/proporzionale a quello della produzione totale dei rifiuti mediamente prodotti da una famiglia, è stato adottato un coefficiente di ripartizione della tariffa equivalente a quello già utilizzato dal Comune di Laives con il precedente modello tariffario (Metodo normalizzato), ma con i valori dei Ka aggiornati sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali di produzione dei rifiuti residui rilevati negli ultimi anni con i sistemi multiutenza (accesso con card e pesatura dei rifiuti in kg).

QF dom: Ka (aggiornato) x €/abit/a

QF - Utenze NON domestiche (quota fissa): dato che la tipologia di servizio attivato e il relativo livello prestazionale è mediamente equivalente per ognuna delle 30 categorie adottate ma con diverso potenziale del grado reale di utilizzo dello stesso, è stata adottata ed opportunamente integrata nel modello tariffario TARSU*Pro una specifica matrice **Quali-Quantitativa** denominata **matrice QQ** che è stata rimodulata e rielaborata sulla base del modello base sviluppato dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano. In questo modo è stato possibile definire i pesi quali-quantitativi del potenziale grado di utilizzo dei servizi di raccolta differenziata offerti dal Comune alle singole categorie di utenza NDOM.

Il coefficiente di ripartizione **Kqq** così calcolato, è stato utilizzato per la distribuzione dei costi fissi fra le diverse categorie tariffarie moltiplicandolo per la tariffa base della quota fissa (€/mq) e per la superficie dichiarata.

Questo coefficiente è simile nella definizione al Kc del metodo normalizzato (parte fissa) con la differenza che i valori sono stati ricavati non come interpolazione dei valori medi e statistici definiti dal DPR 158/99, ma come risultato pesato derivante dalla **matrice QQ sulla base** degli effettivi servizi offerti dal Comune di Laives alle utenze NON domestiche.

QF Ndom: Kqq x €/mq x mq

QUOTA VARIABILE (per legge provinciale deve essere compresa dal 50 al 75%)

Valgono in generale i criteri previsti dalla legge provinciale che prevede per la quota variabile una formula binomia. Per il primo anno di applicazione della tariffa, per le utenze NON Domestiche sono stati presi in prima istanza i dati del Kd previsti del D.P.R. n. 158/99 e questi sono stati opportunamente “tarati” in base ai dati di monitoraggio ottenuti sia con sistemi i sistemi di raccolta multiutenza (kg), sia con i cassonetti personalizzati (litri).

Data la disponibilità dei dati degli ultimi 3 anni e visto che il sistema di raccolta rifiuti è progressivamente andato a regime nei diversi anni di attivazione e non in modo specificamente collegato all’anno di introduzione del nuovo sistema tariffario puntuale, come dato di riferimento per il primo anno non è stato preso quello del 2012 (anno n-1 come da regolamento tariffa), ma quello più rappresentativo definito dalla linea di “tendenza” offerta dai dati medi degli ultimi anni per ogni categoria di utenza.

Per gli anni successivi al primo anno di adozione della tariffa puntuale (a regime), la produzione media per ogni categoria tariffaria farà riferimento ai dati specifici dell’anno precedente (n-1).

Quota Variabile: Utenze domestiche (QVf e QV)

Sulla base dell’esperienza nella progettazione tariffaria puntuale è stato consigliato al Comune di Laives di adottare per il primo anno di applicazione della tariffa puntuale il valore percentuale massimo previsto dalla legge provinciale per la **QVf (Quota Variabile fissa)** pari al **75%** del valore medio di riferimento della produzione di rifiuti dell’anno precedente (per le TIA 2013 - ultimi 3 anni).

Come previsto dalla legge provinciale questa quota è stata ridotta in forma percentuale del 50% per le utenze domestiche NON residenti, in relazione al loro obiettivo minor grado di utilizzo del servizio.

QVf (Dom residenti): [prod. media “tendenza 2009-2012” x **75%**] x [€/kg | €/litro]

QVf (Dom NON residenti): [prod. media “tendenza 2009-2012” x **75%**] x [**50%**] x [€/kg | €/litro]

QV (Dom resid. - NON resid.): [prod. puntuale kg/litri oltre la soglia minima] x [€/kg | €/litro]

€/kg e €/litro rappresentano le due tariffe unitarie per la parte variabile della tariffa che viene applicata in funzione del tipo di contatore assegnato all’utente e rispettivamente la card (kg) e il cassonetto (litri) .

Quota Variabile: Utenze NON domestiche (QVf e QV)

Il dato di riferimento del coefficiente di produttività specifica Kd è stato calcolato per il primo anno secondo le modalità sopra esposte e quindi anche la relativa e potenziale quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza (kg) in base alle dimensioni

della singola azienda. Visto che all'interno delle singole categorie normalizzate ci sono utenze che hanno produzioni a loro volta normalmente diverse da quelle medie definibili a livello di singola categoria normalizzata, per il primo anno è stata adottata una percentuale di applicazione per la definizione della **QVf** (soglia minima) inferiore a quella delle utenze domestiche e pari al 70% (non il valore max del 75%).

QVf (UNDOM): [prod. media Kd DPR 158 rimodulato su dati “2009-2012” x 70%] x [€/kg | €/litro]

QV (UNDOM.): [prod. puntuale kg o litri oltre la soglia minima] x [€/kg | €/litro]

RISULTATI OTTENUTI NEL COMUNE DI LAIVES

L'introduzione della tariffa puntuale ha sensibilizzato gli utenti del Comune di Laives ad una maggiore raccolta differenziata. I dati rilevati dal Gestore ad ottobre di quest'anno comparati con quelli dello stesso periodo dell'anno scorso sono incoraggianti:

- (- 5%) di rifiuti prodotti: sia per la crisi economica in atto, sia per miglior intercettazione dei rifiuti speciali clandestini nel sistema dei rifiuti assimilati;
- (-13%) di rifiuti smaltiti
- (+ 4,2 %) di raccolta differenziata

Con l'adozione del nuovo sistema tariffario incentivante la raccolta differenziata è facilmente arrivata al 57% ca.

Tavola 4 - Tabella andamento produzione rifiuti 2009-2013

	2009	2010	2011	2012	2013 (*)
rifiuti smaltiti	3.782.380	3.621.340	3.827.690	3.467.620	3.019.536
raccolta differenziata	3.500.963	3.477.902	3.827.690	3.743.081	3.901.910
totale rifiuti	7.283.343	7.099.242	7.386.930	7.210.701	6921446,4
raccolta differenziata	48,1%	49,0%	51,8%	51,9%	56,4%

(*) estrapolazione dato ottobre su base annua (percentuali senza raccolta organico dom)





Tavola 5 - Andamento produzione media rifiuti residui rilevata con sistemi di pesatura rifiuti e soglia minima per famiglia (kg/a)




È importante rilevare che questi obiettivi sono stati raggiunti senza considerare la raccolta differenziata del rifiuto organico delle utenze domestiche (attivata solo per le utenze NON domestiche per problemi di saturazione degli impianti provinciali). Con l'estensione futura della raccolta anche alle utenze domestiche, il Comune potrà raggiungere e probabilmente superare gli obiettivi provinciali di raccolta differenziata.

La riduzione del 18% dei rifiuti conferiti allo smaltimento e l'aumento della raccolta differenziata hanno consentito all'Amministrazione di ottimizzare due voci importanti nella matrice MGO (riduzione dei costi e aumento delle entrate), contribuendo così a raggiungere anche un altro importante risultato per quanto riguarda la percentuale di copertura dei costi con la tariffa.

La percentuale di copertura dei costi per il 2013 era stata stimata al 91,56%. Dall'elaborazione del p.e.f. (preconsuntivo) del 2013 prodotto dal gestore si stima invece una copertura dei costi attorno al 96,18% (quindi un aumento di quasi cinque punti percentuali). Per quanto riguarda il corrispettivo pagato dalle utenze, nel passaggio dalla tariffa normalizzata alla tariffa puntuale, grazie all'impostazione del modello tariffario con la quota di allacciamento (**Qall**), la riduzione media dell'ammontare della tariffa “attesa” per le utenze domestiche è stata stimata attorno al 24,5 %, con una maggiore riduzione (come nella *ratio* legislativa) per le famiglie numerose.

Tavola 6 - Comparazione corrispettivi TIA '13 puntuale e TIA '12 normalizzata per nuclei familiari riferiti alla superficie media comunale

nucleo familiare	superficie media (mq)	TARIFFE 2012 (€)	TARIFFE 2013 Qall €)	Differenza 2012-2013 (€)	Diff %
1 pers/fam	81	€ 98	€ 69	-€ 29	-29%
2 pers/fam	99	€ 137	€ 105	-€ 32	-23%
3 pers/fam	100	€ 168	€ 136	-€ 32	-19%
4 pers/fam	110	€ 232	€ 169	-€ 63	-27%
5 pers/fam	111	€ 264	€ 195	-€ 69	-26%
6 pers/fam	112	€ 310	€ 233	-€ 76	-25%



È interessante far rilevare che i dati - in corso di elaborazione - per la TIA 2014 confermano mediamente questo *trend*, che anzi per alcune categorie è addirittura migliorato: le famiglie di Laives nel passaggio da tariffa normalizzata a tariffa puntuale hanno mediamente pagato di meno.

Secondo i dati elaborati dal gestore nel periodo compreso fra gennaio e agosto (2 cicli di fatturazione) il 55% ca. delle famiglie è rimasta sotto la soglia di produzione minima (vedi oltre), mentre il 45% ha prodotto più rifiuti.

Dal momento che, per Regolamento, questa soglia per il 2013 era stata definita come il 75% della produzione media degli ultimi 3 anni, molte famiglie che hanno prodotto sopra esposto la soglia minima prevista pagheranno, comunque, di meno. Ciò deriva dal fatto che lo sconto medio del 25% ca. della tariffa rispetto all'anno scorso si è tradotto in una sorta di *bonus* in kg equivalenti che le famiglie hanno potuto utilizzare conferendo una quantità di rifiuti sopra il minimo, ma pagando, come si è detto, meno del 2012.

Nella sostanza dai dati statistici elaborati ad ottobre il *trend* risulta interessante in quanto si stima che oltre il 65%) di famiglie pagherà meno del 2012. In questo modo le famiglie che hanno collaborato attivamente nella raccolta differenziata hanno potuto avere un concreto e diretto riscontro e gratificazione come minor corrispettivo tariffario da pagare al Comune.

In buona sintesi: il passaggio dalla tassa normalizzata alla tariffa puntuale nel Comune di Laives ha portato ad una riduzione dei rifiuti totali prodotti, ad una riduzione dei rifiuti smaltiti e dei costi di smaltimento, ad un aumento della percentuale di raccolta differenziata e dei relativi ricavi. Peraltro, questi minori costi hanno contribuito anche ad aumentare (migliorare) la copertura percentuale tariffaria.

Considerati i positivi risultati ottenuti in nemmeno un anno (in particolare, la riduzione assoluta della quantità dei rifiuti prodotti), il modello di calcolo ta-

riffario adottato prevede la possibilità di ridurre la soglia minima di rifiuti compresi nella quota di allacciamento, premiando, per il 2014, gli utenti maggiormente virtuosi, ovvero stimolando quelli che si pongono in prossimità della predetta soglia e/o sopra. La previsione per la tariffa 2014 è quella di ridurre la soglia minima delle utenze domestiche dal 75% al 65% e per le utenze NON domestiche da 70% al 60%. Sulla base dei dati statistici elaborati per il 2014 sarà possibile ridurre anche il valore del peso specifico adottato per la TIA 2014, perfezionando così progressivamente l'allineamento dei due sistemi di raccolta integrati adottati, quello con la card (sistemi di pesatura: kg) e quello con il cassonetto (sistema volumetrico: litri).

Grazie all'adozione di un sistema di raccolta integrato **“Holsytem” e Bringsystem** tagliato su misura su ogni singola zona del territorio, all'assegnazione ad ogni utente di un contatore personalizzato dei rifiuti residui e all'introduzione di un modello di calcolo della tariffa puntuale, tale da consentire effettive forme premiali per i comportamenti *“eco virtuosi”*, è ragionevole attendersi che il cittadino di Laives nel 2014 avrà nuovi stimoli e consapevolezza onde migliorare il proprio comportamento, aumentare la raccolta differenziata e ridurre i costi dei servizi.

SINTESI E PRIME CONCLUSIONI

Come abbiamo visto, l'attuazione di una tariffa puntuale non deve essere considerata il punto di arrivo, bensì uno strumento attivo, la base di riferimento per la riorganizzazione prestazionale del modello gestionale ed organizzativo dei servizi (non solo) di raccolta rifiuti, per il riconoscimento del ruolo centrale dell'utente e per la garanzia di successo nel tempo della raccolta differenziata dei rifiuti e del loro successivo trattamento (riduzione delle impurità).

Il modello tariffario e la sua applicazione deve essere facile, intuitibile da tutti gli utenti e fungere da leva psicologica *“interessata”* per attivare il comportamento virtuoso e la collaborazione proattiva dell'utente.

Anche per questo motivo il modello tariffario deve consentire la semplice definizione per ogni categoria tariffaria ed utente di una soglia minima di riferimento di rifiuti residui (la cosiddetta *“asticella”*) rispetto alla quale *“misurarsi”*, almeno ogni quadrimestre (fattura), con la possibilità di migliorare progressivamente i risultati in base al proprio impegno personale. Le modalità di calcolo delle singole fatture nei tre quadrimestri, devono consentire di effettuare un conguaglio progressivo della produzione rifiuti rispetto alla soglia minima di produzione rifiuti, passando da quella del 1° quadrimestre a quella del 1° + 2° per arrivare poi alla soglia complessiva annuale prevista dalla tariffa.

Un altro prerequisito fondamentale per progettare un sistema di raccolta differenziata e la relativa tariffa (si ripete: il tutto “tagliato su misura” avendo a riferimento non solo la fiscalità locale, ma pure le specifiche esigenze socio-economiche territoriali e le aspettative incentivanti l’utente), impone di evitare il raggiungimento di risultati che sono d’effetto solo nel breve e medio termine.

Al contrario, è necessario ripensare al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti e della tariffa quale ingranaggio fondamentale che deve diventare parte integrante e funzionale, a tutti gli effetti, della “smart city” del futuro. Un’occasione importante per ripensare la città e i relativi servizi.

Un approccio progettuale e globale della gestione dei rifiuti deve necessariamente integrarsi in una visione orientata al futuro anche dal punto di vista tecnologico, telematico e gestionale.

Il modello gestionale ed organizzativo deve porre l’uomo/utente al centro del sistema, e qui deve essere la città ad offrire al cittadino i migliori servizi (e non il contrario) con una fruibilità incondizionata degli stessi 24 ore (c.d. “*Bringsystem*”) nel rispetto di precise regole comportamentali, prestazionali ed incentivanti (tariffa e controllo).

Il sistema di raccolta deve essere pensato, da subito, come parte integrante ed integrata delle infrastrutture comunali a livello di accessibilità (centri storici) di fruibilità, di viabilità, di arredo urbano, di sostenibilità ambientale dei servizi e deve essere aperto anche alla tecnologia smart che sono oggi alla portata e a disposizione di tutti, come pure valutare l’adozione di attrezzature tecnologiche e innovative.

Il sistema di raccolta deve altresì integrarsi con i sistemi telematici attuali e del futuro che garantiscono (e garantiranno sempre più) una maggiore praticità e flessibilità nell’utilizzo del servizio pubblico con il **Bringsystem** ed elevati standard di controllo prestazionale di gestione dei servizi, con una conseguente gestione attiva e intelligente degli stessi, non solo per l’utente (misurazione delle quantità prodotte), ma soprattutto per il gestore (su chiamata e per la raccolta di grandi quantità in un punto e solo quando l’attrezzatura è mediamente piena).

Il gestore dei servizi dovrà giocoforza innovarsi per offrire all’utente i migliori servizi di gestione del ciclo dei rifiuti, con maggiore efficienza ed efficacia gestionale, traducendosi in un’ottimizzazione dei costi ed in una non trascurabile riduzione dell’impatto ambientale complessivo del servizio di raccolta (emissione di CO₂, inquinamento di diverse forme). In proposito si tenga presente la (sempre imminente) prossima introduzione della contabilità ambientale nei comuni nella quale, tra altro, dovrà essere “quotato” anche l’impatto ambientale del ciclo di gestione dei rifiuti, con particolare (e non esclusivo) riferimento al sistema di raccolta adottato.

Dall’altra parte, per catalizzare e metabolizzare a li-

vello comportamentale la buona pratica della raccolta differenziata - anzitutto, finalizzata alla riduzione della frazione residuale dei rifiuti da smaltire con il sistema a “contatore” - è buona norma sviluppare, parallelamente, un modello tariffario con chiare regole di pagamento per il quale **“chi più separa, più risparmia”**.

Il modello tariffario sviluppato per il Comune di Laves fa riferimento al concetto di “canone minimo” (tipo telefonino, facilmente comprensibile a tutti). La tariffa congeniata, impostata in modo chiaro e semplice per l’utenza circa incentivi/disincentivi, ha consentito e di meglio (e più efficacemente) veicolare anche il servizio della raccolta differenziata, contribuendo in modo fondamentale (e serio) al successo del progetto gestionale (RD) e tariffario.

Da una parte questo modello definisce in modo chiaro i servizi offerti *all inclusive* e dall’altra esplicita, in modo puntuale, gli eventuali costi p.c.d. di “consumo” al di sopra della soglia minima definita per ogni categoria di utenza.

In questo modo, virtualmente, viene a “spostarsi” dall’amministrazione all’utente la scelta concreta del come e quanto utilizzare il servizio che non viene propinato con una tariffa appiattita ma che stimola i comportamenti “virtuosi” o diversamente declinabili con valenza ambientale.

È proprio il cosiddetto metodo del “contatore” che crea un rapporto personalizzato ed incentivante con l’utente nella sua quotidiana gestione dei rifiuti, gratificandolo nel pagare in modo giusto ed equo il corrispettivo della tariffa e nel contribuire attivamente alla riduzione dell’impatto ambientale nella gestione dei servizi e per lo smaltimento/trattamento dei rifiuti.

Tavola 7 - Famiglia 1 componente: comparazione TIA '12 normalizzata e TIA puntuale '13 (Qall) per classi di superficie da 50 a 150 mq e relative riduzioni

75%						
tipo appartamento	superficie appartam. (mq)	kg minimi rifiuti per anno (kg)	tariffa 2012 (€)	tariffa 2013 QALL (€)	Diff. tariffe '12 - '13 Qall (€)	Diff. %
app. 50 mq	50	89	€ 94,47	€ 69,21	-€ 25,26	-27%
app. 75 mq	75	89	€ 97,37	€ 69,21	-€ 28,16	-29%
app. 100 mq	100	89	€ 100,27	€ 69,21	-€ 31,06	-31%
app. 125 mq	125	89	€ 103,18	€ 69,21	-€ 33,97	-33%
app. 150 mq	150	89	€ 106,08	€ 69,21	-€ 36,87	-35%
sup media mq	80,96	89	€ 98,06	€ 69,21	-€ 28,85	-29%





Tavola 8 - Famiglia 4 componenti: comparazione TIA '12 normalizzata e TIA puntuale '13 (Qall) per classi di superficie da 50 a 150 mq e relative riduzioni

75%						
tipo appartamento	superficie appartam. (mq)	kg minimi rifiuti per anno (kg)	tariffa 2012 (€)	tariffa 2013 QALL (€)	Diff. tariffe '12 - '13 Qall (€)	Diff. %
app. 50 mq	50	235	€ 225	€ 169	-€ 56	-25%
app. 75 mq	75	235	€ 228	€ 169	-€ 58	-26%
app. 100 mq	100	235	€ 231	€ 169	-€ 61	-27%
app. 125 mq	125	235	€ 234	€ 169	-€ 64	-28%
app. 150 mq	150	235	€ 236	€ 169	-€ 67	-28%
sup media mq	110	235	€ 232	€ 169	-€ 63	-27%



REGOLAMENTO DELLA TARIFFA RIFIUTI CON SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE DELLA QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO (*)

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 98 del 19.12.2012

- (1) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 12.06.2013
- (2) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 78 del 12.11.2013
- (3) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 18.12.2013

(*) Il regolamento completo degli allegati è disponibile per la consultazione sul sito del Comune di Laives all'indirizzo <http://www.comune.laives.bz.it/it/default.asp> (sez. regolamenti)

Art. 1 - Istituzione della tariffa con sistemi di misurazione puntuale di rifiuti e ambito di applicazione del regolamento

- Il presente regolamento disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, con sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico locale.
- Disciplina altresì i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente comma. In particolare determina la classificazione delle macrocategorie, suddivise fra utenze domestiche e non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani ed assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti. Disciplina anche le modalità di riscossione e le penalità previste per le violazioni.

Art. 2 - Definizioni

- Ai fini del presente regolamento si intendono per:
"Tariffa": la tariffa indicata nel precedente articolo;
"Quota fissa (QF)": è il corrispettivo che una generica utenza deve pagare per i costi fissi dello specifico servizio così come valorizzati nella Matrice MGO e ripartiti secondo i parametri di cui all'Allegato 1 - punti 6.1 e 6.2:

“Quota Variabile fissa (QVf)”: è il corrispettivo che una generica utenza deve pagare per i costi fissi della parte variabile del servizio (gestione dei rifiuti) riferita a un conferimento minimo annuale (kg/litri) di cui all’Allegato 1 - punti 2 e 3;

“Quota variabile (QV)”: è il corrispettivo che una generica utenza deve pagare per i costi variabili del servizio (gestione dei rifiuti) riferita alle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico eccedenti il minimo annuale deliberato;

“Quota di allacciamento (Qall)”: è la somma della quota fissa (QF) e della quota variabile fissa (QVf) che ogni utente deve comunque pagare per l’allacciamento ai servizi di raccolta rifiuti riferiti alla propria categoria di utenza;

“Corrispettivo”: è l’importo totale che il Gestore fatturerà all’utente per ogni specifico servizio al quale è allacciato che è pari alla somma delle sopra citate Quota Fissa (QF) e Quota Variabile Fissa (QVf) e Quota Variabile (QV);

“Utente o utenza”: i soggetti, che di fatto, usufruiscono del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

“Gestore”: il Comune o altro soggetto, che - in regime di concessione o *in house* - svolge il servizio (o parti, ancorché appaltate, del servizio) di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

“Macrocategorie”: la suddivisione delle fasce d’utenza ai sensi dell’art. 6 del regolamento;

“Categorie”: la suddivisione per numero di persone famiglia della macrocategoria utenze domestiche e per la tipologia di attività della macrocategoria utenze non domestiche (“altre utenze”) ai sensi del presente regolamento e meglio dettagliate nell’Allegato 1 - punti 2 e 3;

“Codice Ateco”: il codice ATECO adottato dalle Camere di Commercio è la Versione nazionale, sviluppata dall’Istat, della classificazione delle attività economiche definita in ambito europeo e approvata con regolamento comunitario: il codice identifica il settore di attività e la specifica attività svolta mediante uno o più codici prevalente/principale o secondario. IL codice ATECO prevalente/principale viene adottato per la classificazione delle categorie di utenza di cui Allegato 1- punto 3;

“Fasce di utenza”: si intendono la composizione dei nuclei familiari residenti e non residenti nei quali sono suddivise le due categorie domestiche residenti e non residenti;

“Classi di attività”: si intendono i diversi gruppi omogenei di utenze NON domestiche (nr. 31) nei quale sono state suddivise le utenze ai sensi del DPR. 158/99 (metodo normalizzato); “Locali assoggettabili”: i locali, le aree e gli spazi scoperti potenzialmente idonei a produrre rifiuti, come meglio definiti nel presente Regolamento;

“Seconda abitazione”: l’unità abitativa a disposizione del proprietario, in aggiunta a quella in cui ha la residenza anagrafica (classificata nella categoria delle utenze domestiche NON residenti);

“Utenze domestiche non residenti”: utenze che non hanno la propria residenza nel Comune di Laives. Si intendono utenze domestiche non residenti anche le utenze intestate a persone giuridiche con destinazione d’uso abitazione/foresteria;

“Piano economico e finanziario”: il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa puntuale dei rifiuti riassume in modo strutturato e tematico per centri di costo i costi complessivi per la gestione dei rifiuti nel comune di Laives che dovranno esser coperti dalle entrate tariffarie;

“Matrice MGO”: la matrice MGO de! modello tariffario TARSU*Pro® sviluppato per il Comune di Laives è una tabella che rappresenta in modo strutturato, tematico e analitico, i dati relativi al Modello Gestionale ed Organizzativo e i relativi servizi per la gestione dei rifiuti; i centri di costo relativi ai dati gestionali sono quindi ripartiti fra le utenze domestiche e non domestiche suddividendoli in costi fissi e variabili. Oltre alle uscite la matrice MGO sintetizza le voci fondamentali delle diverse entrate che devono garantire la copertura finanziaria minima dei costi ai sensi della Legge Provinciale vigente.

Art. 3 - Presupposti per l’applicazione della tariffa

1. Chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani e/o assimilati, è tenuto al pagamento della tariffa.

2. In generale la occupazione o detenzione può derivare dai seguenti rapporti: proprietà, diritto reale (superficie, usufrutto, uso, abitazione, età), diritto personale di godimento (comodato, locazione, affitto, *leasing*), concessione amministrativa, mera condizione di fatto (anche a carattere abusivo) da cui derivi comunque la disponibilità dell’immobile.

3. La tariffa riguarda i servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolti in regime di privativa, così come formalmente individuati dal Comune, sul presupposto della dichiarazione di assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, ovvero della individuazione comunale di cui alla delibera della giunta della Provincia Autonoma di Bolzano n. 2813 del 23 novembre 2009.

4. Sono escluse dalla determinazione della tariffa tutte le altre tipologie di rifiuto speciale, i rifiuti di imballaggio non assimilati.

Art. 4 - Aree e locali assoggettati alla tariffa

1. Oltre alle superfici dei locali occupati o detenuti, sono parimenti assoggettati alla tariffa le aree scoperte intese come spazi circoscritti, non completamente chiudibili verso l’esterno, nonché le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, fermo ricorrendo i presupposti di cui al primo comma del precedente articolo.

2. In particolare, le aree scoperte si distinguono, tra le altre, in:

a) “aree scoperte operative” di tipo non domestico sono quelle ove si svolge una specifica attività idonea a produrre rifiuti per la quale l’utente è tenuto a pagare la tariffa: cortili o tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell’impresa, aree ove si esercita noleggio automobili, dove si parcheggiano autovetture da avviare a carrozzeria, sale da ballo all’aperto, banchi di vendita all’aperto, superfici antistanti gli stand espositivi nel mercato ortofrutticoli;

b) “aree scoperte pertinenziali” di tipo non domestico sono quelle ove non si svolgono specifiche attività e quindi sono escluse dal computo della tariffa: giardini, aree a verde, parcheggi gratuiti, aree di manovra e di transito (automezzi, carri ferroviari, container);

e) “aree scoperte pertinenziali” di tipo domestico o accessorie della abitazioni, escluse dal computo della superficie e della tariffa: le aree a verde (parchi e giardini), i cortili, i posti auto scoperti, i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi o chiudibili da ogni lato e quindi non definibili “locali”.

Art. 5 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall’applicazione della tariffa i locali non predisposti all’uso, ovvero non arredati e non allacciati a nessun servizio di rete, nonché le superfici oggettivamente inidonee a produrre rifiuti.

2. Sono parimenti escluse dall’applicazione della tariffa, le superfici dove si formano di regola solamente rifiuti speciali, oppure quelle produttive di rifiuti obbligatoriamente non conferibili al servizio pubblico.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. I soggetti passivi della presente applicazione tariffaria sono suddivisi nelle seguenti macrocategorie:

- a. le utenze domestiche: locali adibiti ad abitazioni, seconde case ed affini;
 - b. le utenze non domestiche: tutte le "altre utenze" con criterio di residualità.
2. Per le utenze domestiche il capofamiglia è obbligato alla tariffa, con vincolo di solidarietà (ex art. 1294 C.C.) dei componenti il nucleo familiare anche di fatto.
3. Per le utenze non domestiche obbligato alla tariffa è il titolare o il legale rappresentante o colui che comunque rappresenta il soggetto, l'esercente l'attività, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i relativi locali.
4. Nel caso di locali multiproprietà di cui all'art 14 comma 3 il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento.

Art. 7 - Il processo di determinazione della tariffa

1. Il processo di determinazione e di quantificazione della tariffa si informa ai principi della trasparenza, della corretta informazione e del controllo preventivo e consuntivo nei confronti di tutti i soggetti direttamente e indirettamente interessati. Questo processo si svolge attraverso le seguenti fasi principali:

- a. determinazione dei costi di gestione del servizio, acquisendo dal soggetto Gestore i relativi costi in base alla riclassificazione e articolazione definite nella Matrice MGO (Allegato 1 - punto 4);
- b. determinazione delle entrate dalla gestione del servizio acquisendo dal Gestore i relativi ricavi in base alla riclassificazione e articolazione definite nella matrice MGO (Allegato 1 - punto 4);
- c. determinazione del livello globale della tariffa necessario a garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio;
- d. definizione dei criteri di riparto della tariffa nei confronti degli utenti, indicandoli in un apposito Allegato (Allegato 1 - punti 5.1 e 5.2, punti 6.1 e 6.2).

2. Nella determinazione tariffaria si terrà, altresì, tener conto:

- a. degli obiettivi di miglioramento della produttività dell'impresa;
- b. della qualità ed efficienza del servizio (riduzione dei costi di gestione della raccolta);
- c. della riduzione dei costi di smaltimento.

3. Il Comune delibera l'approvazione tariffaria entro il termine di approvazione del bilancio preventivo. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

4. La matrice MGO viene approvata annualmente dalla giunta comunale.

Art. 8 - Il piano economico-finanziario annuale

1. Il piano economico-finanziario elaborato ai fini della determinazione annuale della tariffa (compilazione della Matrice MGO), deve essere coerente con quanto indicato nel presente regolamento, oltre che alle disposizioni della Provincia Autonoma di Bolzano.

2. In particolare il piano economico finanziario potrà:

- a. considerare un arco di tempo di almeno cinque anni: Tanno in corso, i due precedenti e i due futuri;
- b. rispettare la suddivisione delle attività e delle voci di costo e di provento riportate nell'Allegato 1 - punto 4, dimostrando l'equilibrio economico e finanziario ed il mantenimento dello stesso nel tempo (salvo diverse scelte di fiscalità locale se ed in quanto normativamente previste ed adottate), in ossequio al principio di equità intergenerazionale;
- c. essere accompagnato da una apposita relazione esplicativa, evidenziante le modalità di gestione delle singole attività, i relativi costi e proventi, le condizioni di equilibrio, gli aspetti qualitativi e gli obiettivi da raggiungere; la relazione deve analiticamente indicare gli investimenti e i relativi piani di ammortamento.

Art. 9 - La determinazione dei costi e dei proventi del servizio

1. La tariffa deve considerare i costi diretti ed indiretti del servizio in base all'art. 3, comma 3 del DPP 2007 n. 5, secondo la normativa civilistica ed i principi contabili, per quanto compatibili con le disposizioni del presente Regolamento, tenendo altresì conto dell'orizzonte temporale dell'affidamento.

2. I proventi del servizio devono essere parimenti individuati, valorizzati e rilevati contabilmente.

3. Il contributo annuale "spese a carico dei comuni" di cui all'art. 35 della Legge Provinciale 26 maggio 2006, n. 4 va considerato, a tali effetti, nella determinazione tariffaria ed inserito nella parte fissa.

4. I proventi netti dei servizi svolti fuori privativa, possono contemplarsi, nell'ambito tariffario, solamente quali elementi di abbattimento dei costi tariffari.

Art. 10 - La contabilità analitica

1. Al fine di garantire la veridicità, la trasparenza, la comparabilità ed il consolidamento dei dati contabili, va applicata, da parte del Gestore, anche una contabilità analitica per singola attività svolta (ad esempio, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, spazzamento e loro controllo ed amministrazione), rilevando i costi e gli eventuali proventi del servizio ripartiti per singola attività così come specificati nell'Allegato 1 - punto 4.

2. Sempre ai fini del precedente comma, ove la gestione riguardi altri flussi di rifiuti non urbani, da intendersi come servizi ulteriori, o anche fuori privativa, le singole attività ed i relativi costi e ricavi, dovranno essere separatamente indicati.

Art. 11 - La condizione di equilibrio economico-finanziario

1. I costi di gestione del servizio debbono essere coperti, salvo che venga prevista la possibilità di una diversa percentuale di copertura tramite la fiscalità locale, dai proventi tariffari in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario ed il permanere dello stesso nel tempo seguendo principi di equità intergenerazionale.

2. La tariffa deve rispettare l'equivalenza tra costi e ricavi, ossia la gestione non persegue finalità di profitto.

Art. 12 - Adempimenti

1. Il Comune nella determinazione della tariffa nel tempo deve tenere conto:

- a) del piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione tesa al raggiungimento di obiettivi definiti dal Gestore in accordo con l'Amministrazione comunale (miglioramento della gestione; riduzione della quantità rifiuti da smaltire, miglioramento dei fattori ambientali, prevalente ed effettivo recupero dei rifiuti);
- b) dei vantaggi e degli svantaggi alternativi ai diversi sistemi di gestione, in particolare avendo a riferimento le condizioni locali, quelle geografiche e il tipo di insediamento;

c) del sistema di raccolta avviato per la gestione dei rifiuti, il quale ove venga svolto con la misurazione del peso o con presunzione volumetrica, comporta di, trasparentemente e analiticamente, evidenziare ogni elemento utile di controllo e di confronto anche con esemplificativamente (non alternativamente): il costo/svuotamento, il costo/quantità, il costo/volume, il peso specifico individuato per singola tipologia di rifiuto secondo il contenitore utilizzato.

2. Il Gestore deve presentare almeno una volta l'anno, entro il 30 maggio (per le società, assieme al bilancio annuale di esercizio) un bilancio delle attività svolte, accompagnate da una adeguata relazione illustrativa, seguendo la struttura dei centri di costo di cui all'Allegato 1 - punto 4 (Matrice MGO - consuntivo anno precedente) in modo da consentire la comparazione dei dati preventivi-consuntivi e l'analisi dei costi-benefici che Il Comune approva unitamente al rendiconto di gestione.

3. il Gestore dovrà compilare l'Allegato 1 - punto 4 con i dati relativi al primo semestre di gestione dei servizi (dati semestrali), trasmettendolo entro il mese di luglio di ogni anno. Parimenti il Gestore, entro i termini utili per consentire al Comune di predisporre la determinazione annuale della tariffa, dovrà provvedere ad aggiornare i dati dell'Allegato 1 - punto 4 trasmettendo comunque il tutto al Comune non oltre il mese di ottobre (dati preventivi di costo per l'anno successivo).

4. Il Comune, nella valutazione del livello tariffario e del consuntivo dei servizi, svolgerà l'analisi dei dati e dei parametri acquisiti mediante il sistema di misurazione puntuale di tipo volumetrico o a peso della produzione di rifiuti residui e organici (per i servizi attivati) per le singole utenze o per categorie di utenza articolate per centri di costo analitici, utili al controllo di gestione e finalizzati a meglio ridistribuire i costi fra le categorie di utenza domestica e le relative classi di attività non domestica.

5. La giunta comunale, applicando le modalità individuate nel presente regolamento e Allegato 1, determinerà le tariffe fisse e variabili di cui alle categorie di utenza domestica e non domestica.

Art. 13 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste nell'Allegato 1 - punto 3. viene effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività prevalente/principale risultante dall'iscrizione alla CCIA in mancanza, o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta e/o a criteri di omogeneità con altri utenti.

2. Nei caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività prevalente/principale.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, eccezion fatta per le mense o bar aziendali presenti all'interno dell'attività (sia gestite in proprio che tramite terzi soggetti). Analogamente per le autorimesse interrate accessorie alle attività principali (ad esempio rimesse delle strutture ricettive alberghiere etc.) che hanno una superficie maggiore di 500 mq. Nel caso di autorimesse con superficie inferiore, queste sono da aggregare alla superficie della categoria prevalente o principale dell'attività.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal titolo utilizzata. Laddove non sia possibile determinare l'utilizzo non abitativo per la promiscuità nell'uso, agli effetti tariffari sarà considerato il 50% della superficie abitativa.

5. Le attività che si svolgono al di fuori dell'immobile dove hanno sede o domiciliazione (per esempio: idraulico, elettricista o altri che utilizzano prevalentemente solo l'automezzo per esercitare la propria professione) vengono ricomprese nella fattispecie dell'uso promiscuo di cui al precedente punto, salvo valutazioni, effettuate caso per caso, da parte del funzionario responsabile di cui all'art. 22, su richiesta degli interessati.

6. La classificazione delle attività agricole avviene con le stesse procedure adottate per le altre attività basandosi su criteri di analogia. Per la categoria n. 31 "Attività agricole" si fa riferimento all'Anagrafe Provinciale delle Imprese Agricole (APIA) istituita con Legge Provinciale n. 10 del 14 dicembre 1999 art. 5-bis e Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22 (LAFIS-APIA).(3)

(3) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 18.12.2013

Art. 14 - La commisurazione

1. La tariffa viene applicata con sistemi di misurazione puntuali della quantità di rifiuti conferita nel sistema pubblico (servizi e impianti intermedi e/o finali) ed è annualmente commisurata alla quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti, altresì per unità di superficie (valevoli solo per l'utenza non domestica) in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei parametri di cui all'Allegato 1. che, nella loro determinazione, devono tener conto di quanto fissato dal Comune, sulla base dei dati disponibili relativi al proprio territorio.

2. L'effettiva superficie produttiva, con esclusione delle superfici delle pertinenze e accessori e delle aree comuni condominiali (ex art. 1117 del codice civile) che non siano detenute o occupate in via esclusiva, che per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione produce rifiuti urbani e/o assimilati, va considerata come un fattore di ripartizione della tariffa. La superficie viene misurata per i locali al netto dei muri e per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese, arrotondando al metro quadrato (ove la frazione sia superiore o inferiore al mezzo mq).

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento).

Art. 15 - Quota fissa e quota variabile della tariffa

1. La tariffa si ripartisce in una quota fissa e in una quota variabile, secondo la suddivisione indicata nell'art. 33, comma 3, della Legge Provinciale 26 maggio 2006, n. 4 e nell'articolazione di cui all'Allegato 1 - punti 5.1 e 5.2. La tariffa base di cui alla sopracitata legge deve coprire almeno il 30 per cento dei costi complessivi per la pulizia strade e la gestione dei rifiuti.

2. La quota fissa della tariffa deve coprire i costi della pulizia strade, quelli per l'amministrazione, l'accertamento, la riscossione, le controversie e la consulenza ambientale, oltre agli ammortamenti e spese d'uso del capitale, ai costi di realizzazione e di manutenzione straordinaria degli impianti e di raccolta dei soli rifiuti abbandonati.

3. Ai fini della determinazione della tariffa da applicare, e per consentire un efficace e trasparente controllo ex post, nonché la comparabilità ed il consolidamento dei dati, le voci di costo e di provento dei servizi valevoli ai fini della predisposizione della ma-

trice MGO, vanno articolate in centri di costo analitici utili anche alla ripartizione della quota fissa e di quella variabile della tariffa sia per l'utenza domestica che non domestica. Sono comunque sempre vietate compensazioni di partite e allocazioni di costi e/o proventi in voci differenti.

4. La quota fissa, ha funzione meramente redistributiva e viene suddivisa tra l'utenza domestica e non domestica sulla base:

- a. dei dati dei costi della Matrice MGO, opportunamente aggregati;
- b. del tipo e del livello prestazionale del servizio di raccolta offerto per le varie categorie;
- c. del criterio quali-quantitativo della produzione media di rifiuti conferiti al sistema di raccolta (Matrice Q^A_Q- Quali_Quantitativa - di cui all'Allegato 1 - punto 6.2).

5. La quota variabile essendo riferita essenzialmente alle componenti dei costi di esercizio dei servizi, è rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti effettivamente conferiti e al servizio fornito come da Allegato 1 - punto 5.2 La quota variabile ha funzione incentivante/disincentivante, e può essere ripartita anche con criterio forfetario, ove essa non possa essere utilmente, o vantaggiosamente, individualizzata.

6. La quota variabile è suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche in via principale in base ai totali rilevabili dalla Matrice MGO ed è ripartita fra le categorie di utenza in base alle quantità di rifiuti effettivamente prodotti, per fasce di utenza (categorie domestiche) e classi di attività (categorie NON domestiche), considerando le eventuali agevolazioni riduzioni previste.

Art. 16 - La ripartizione, l'articolazione tariffaria e le quote fisse e variabili della stessa

1. La tariffa va ripartita all'utenza secondo il principio comunitario del <chi inquina paga>, del principio di proporzionalità e di parità di trattamento, ovvero di non discriminazione.

2. In particolare, la tariffa viene articolata per fasce di utenza (utenze domestiche) e classi di attività (utenze NON domestiche).

3. All'utenza domestica si applica la tariffa fissa (quota fissa / costi fissi domestici) e una tariffa variabile fissa commisurata alla quantità, rapportata al quantitativo minimo di conferimento di rifiuti determinato in base al numero delle persone che, secondo i dati anagrafici e le singole dichiarazioni integrative fatte al Gestore (conviventi), occupano l'unità abitativa, in ogni caso senza svantaggiare le famiglie numerose. Il numero di componenti del nucleo familiare relativo alle diverse fasce di utenza della categoria domestica residente varia da 1 a 6 e più persone. Per le altre abitazioni (secondo case di residenti, abitazioni di non residenti o unità immobiliari di persone giuridiche con destinazione d'uso abitazione), la tariffa base ed il quantitativo minimo di rifiuti conferiti (litri/kg) sono determinati o sulla base di un numero da uno a quattro persone per unità abitativa, o calcolando una persona per ogni 25 metri quadrati interi di superficie abitativa, osservando in entrambi i casi il limite massimo di 4 persone per abitazione. Il quantitativo minimo di conferimenti annui di rifiuti (litri/kg) per persona viene ridotto, in considerazione del minor utilizzo delle unità immobiliari diverse dall'abitazione di residenza, alla metà del quantitativo minimo di litri/kg. conferiti di cui al periodo precedente. Le categorie sono indicate all'Allegato 1-punto 2 in base al nucleo familiare.

4. Per le utenze domestiche si applica il criterio del numero dei componenti la famiglia o altri che, in base alle iscrizioni anagrafiche, occupano la superficie. La data di riferimento da assumersi per determinare il numero delle persone è il primo gennaio di ogni anno, eccezion fatta per la formazione di nuovi nuclei o le emigrazioni nel corso dell'anno.

5. La tariffa fissa (Quota fissa) applicata alle utenze non domestiche viene attribuita alle singole classi di attività di cui all'Allegato 1 - punto 6.2 in relazione a:

- a) grado di utilizzo del servizio;
- b) dimensione del contenitore assegnato; e) superficie occupata.

6. Per la categoria utenze domestiche viene applicata una tariffa minima (QVf - Quota variabile fissa) in relazione alla quantità di rifiuti residui che è stata prodotta in media nell'anno precedente per nucleo familiare che è compresa tra il 50% e il 75 % di tale valore. In ogni caso il quantitativo minimo di conferimento non può essere inferiore a 180 litri, pari a 30 chilogrammi a persona/anno.

Ove per le utenze domestiche non residenti la produzione effettiva di rifiuti sia accertata essere mediamente superiore alla suddetta quantità presunta, per la definizione della quantità minima si applica lo stesso criterio delle utenze domestiche residenti.

7. All'utenza non domestica parimenti a quanto previsto al comma precedente, si applica una tariffa minima (QVf - Quota variabile fissa) in relazione alla quantità di rifiuti compreso tra il 50% e il 75% della quantità media dei rifiuti residui prodotti nell'anno precedente dagli utenti appartenenti alle rispettive classi di attività.

8. La quota variabile della tariffa (QV) viene corrisposta da tutti gli utenti domestici e non domestici che, nel corso dell'anno di competenza, hanno conferito al servizio pubblico una quantità di rifiuti superiori alla valore minimo approvato annualmente per la propria categoria di appartenenza.

9. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli di cui all'Allegato 1, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

10. La quota di allacciamento (Qall) così come definita all'art 2 del presente regolamento, è il corrispettivo minimo che l'utente dovrà comunque pagare al Gestore per l'allacciamento ai servizi annuale offerti dal Gestore. Nel caso di chiusura del contratto nel corso dell'anno, valgono le norme generali di cui all'art 20.

Art. 17 - La tariffa per servizi a richiesta (o non ricompresi nella privativa)

1. Per i servizi integrativi a richiesta e/o per quelli effettuati fuori privativa, nonché per quelli relativi all'utilizzo del Centro di riciclaggio comunale da parte dell'utenza non domestica (e di quella promiscua di cui all'art. 13, comma 4 del Regolamento), il Gestore applica al soggetto interessato il relativo costo aziendale, sulla base di un listino prezzi analitico che viene approvato, annualmente, dalla giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe per la gestione del servizio.

2. Ove, se e per quanto previsto, dall'utenza non domestica (o promiscua) vengano conferiti determinati rifiuti speciali (quali, esemplificativamente: RAEE, pneumatici, toner, etc.) al Centro di riciclaggio comunale, essi verranno accettati dal Gestore secondo un listino prezzi che viene valutato e approvato annualmente dalla giunta comunale, tenendo conto degli eventuali ricavi o contributi.

Art. 18 - La tariffa giornaliera

1. Nei confronti di coloro che occupano o detengono, anche senza titolo, per un periodo di tempo inferiore a 183 giorni dell'anno solare e temporaneamente, locali/aree pubbliche o ad uso pubblico e gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera che viene definita annualmente dalla giunta comunale.

2. La tariffa giornaliera viene determinata entro il costo effettivo dello specifico servizio, con criterio ponderato della quantità conferita e del servizio computato su 365 giorni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100%.
 3. La tariffa giornaliera è applicata e riscossa dal Gestore. L'obbligo di denuncia è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
 4. La tariffa giornaliera può essere accertata anche nei confronti del proprietario o del Gestore del locale, con diritto di regresso nei confronti dell'occupante.
 5. Più specificatamente, la tariffa giornaliera per i venditori ambulanti è costituita da un importo fisso, mentre quella per organizzatori di feste o di altre manifestazioni è calcolata anche sulla base delle quantità conferite. (3)
- (3) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 18.12.2013

Art. 19 - Le agevolazioni e le riduzioni

1. Le agevolazioni riguardano le utenze domestiche e le utenze adibite a uso stagionale o non continuativo, e si concretano in riduzioni proporzionali dei costi, oppure in differenziazioni tariffarie, tutte come risultanti dall'applicazione dei criteri di cui alle precedenti disposizioni, più esattamente:
 - a. una riduzione per le utenze domestiche (sulla quota di allacciamento (Qall):
 - al) di almeno il 40% nelle zone ove il servizio impone una distanza di conferimento superiore a 1000 metri dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti; la riduzione è del 60% ove la distanza di conferimento superi i 2000 metri;
 - a2) una riduzione pari al 30% nel caso di persone affette da incontinenza in possesso della relativa tessera per i presidi emessa dall'Azienda Sanitaria;
 - b. una riduzione per le utenze adibite a uso stagionale o uso limitato o uso discontinuo sulla quota di allacciamento (Qall):
 - b.1) pari al 30% se l'occupazione o la detenzione si protrae per periodi inferiori a 183 giorni (6 mesi) nel corso dello stesso anno solare;
 - b.2) pari al 25% se l'occupazione o la detenzione si protrae per periodi inferiori a 213 giorni (7 mesi) nel corso dello stesso anno solare;
 - b.3) pari al 20% se l'occupazione o la detenzione si protrae per periodi inferiori a 244 giorni (5 mesi) nel corso dello stesso anno solare. (3)
 2. Le agevolazioni concernenti particolari situazioni, di indigenza, sociali, territoriali o altre, vanno responsabilmente accertate e dichiarate dal Comune come necessarie misure di sostegno che derogano dall'attribuzione della tariffa, il Comune provvede a quantificarne e coprirne il relativo importo, stanziandolo in apposito capitolo di bilancio comunale.
 3. Le riduzioni avvengono proporzionalmente e con riferimento alla quota di allacciamento (Qall) della tariffa come determinata coi suddetti criteri. Per l'utenza non domestica rimane fermo che le riduzioni avvengono in tutti i casi in cui la stessa dimostri di aver legalmente avviato all'effettivo recupero i propri rifiuti assimilati per il recupero, fuori dal circuito pubblico.
 4. Le riduzioni tariffarie devono essere richieste inoltrando una domanda scritta al Gestore ed entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia, esperiti comunque gli accertamenti d'ufficio (de facto e/o formali). Ove vengano meno le condizioni e/o i presupposti per godere delle riduzioni, l'interessato è tenuto a dare relativa comunicazione entro il termine di cui all'art. 20.
- (3) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 18.12.2013

Art. 20 - Obbligazione tariffaria

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione.
2. La denuncia relativa all'inizio o alla cessazione dell'utilizzo dei locali o aree scoperte, ovvero di ogni altro fatto rilevante ai fini tariffari, viene presentata entro 60 giorni al Gestore dal soggetto obbligato al pagamento o a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il modello di denuncia riporta, quantomeno, i dati di cui all'art. 6, comma 2 del Decreto Presidente Provincia 8 gennaio 2007, n. 5 e, comunque, tutti quelli ritenuti utili al perseguimento dell'interesse pubblico ed erariale. In particolare i nuclei familiari residenti con codice famiglia separato, o non residenti ma conviventi in un'unica abitazione, devono assolvere, prima di tutto, agli obblighi previsti dalla legge in merito alla dichiarazione anagrafica obbligatoria presso l'Anagrafe comunale e quindi dichiarare al Gestore la composizione reale del nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa dei rifiuti (n. di componenti Art. 6 comma 2).
4. L'obbligo di pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo all'inizio dell'utenza e termina l'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessa effettivamente l'utenza. Ogni cessazione consente il rimborso dal mese successivo alla richiesta, ove venga accertata la situazione. Qualora la cessazione o riduzione dell'utenza non sia stata comunicata tempestivamente, la tariffa non è dovuta per il periodo per il quale viene provata la cessazione o riduzione dell'utenza o per la quale è stata pagata dall'utente successivo.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità (o di riduzione) siano rimaste invariate.

Art. 21 - Applicazione e riscossione della tariffa

1. La tariffa è determinata e riscossa dal Comune, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Essa può essere applicata e riscossa dal Gestore sulla base del contratto di servizio.
2. La tariffa va pagata entro i termini di scadenza indicati nella richiesta di pagamento, oltre i quali termini le somme saranno gravate di interessi di mora pari al saggio legale rapportato ai giorni di ritardo.
3. Il Sindaco, su richiesta del debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 8 (otto) rate mensili di pari importo, ivi applicando gli interessi di cui all'art. 21, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973 ss.mm.
4. La tariffa non è dovuta, oppure non è rimborsabile se non supera i 12,00 euro.
5. Le procedure in materia di tributi locali trovano applicazione alla presente disciplina tariffaria.
6. Il pagamento della tariffa è effettuato mediante bonifico diretto bancario o postale o tramite apposito bollettino di conto corrente postale o bancario, oppure mediante addebito diretto in conto corrente bancario o postale a favore del conto intestato al Gestore. (1)

7. La tariffa viene fatturata ogni anno in tre rate con cadenza quadrimestrale. Le date vengono stabilite dalla Giunta comunale. (1)
8. Su richiesta dell'obbligato al pagamento della tariffa il Gestore del servizio per lo smaltimento dei rifiuti fornisce un elenco da cui risultano puntualmente i singoli conferimenti dei rifiuti. (1)

(1) modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 12.06.2013

Art. 21bis (2)

Ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale del 8 marzo 2013, n. 3 la maggiorazione TARES è ridotta di 0,30 Euro al metro quadrato. Fino a revoca o modifica del presente articolo la maggiorazione è pertanto pari a 0 Euro al metro quadrato.

{2} modificato/integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 78 del 12.11.2013.

Art. 22 - Il funzionario responsabile

1. Il Gestore nomina un funzionario responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tariffa e ne dà comunicazione al Comune entro 30 giorni dall'avvenuta nomina.
2. il predetto funzionario sottoscrive i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, è responsabile dell'esatta attribuzione delle norme relative alla tariffa, dell'attività di accertamento dell'evasione e della corretta applicazione delle categorie tariffarie all'utenza.

Art. 23 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia

1. Nel caso di omessa, infedele ed incompleta denuncia il Gestore del servizio provvede, entro i termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori di legge, oltre alle sanzioni.

2. Gli atti di cui al precedente comma, sottoscritti dal funzionario responsabile di cui all'art. 22, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e /o di legge violate.

Art. 24 - Sanzioni

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di variazione o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il funzionario responsabile, in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta, una maggiorazione del 100% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento, con un minimo di 25,00 euro ed un massimo di 500,00 euro.
2. Nei caso di infedele dichiarazione, la sanzione applicabile è nella misura del 50% della somma evasa, con il minimo di euro 25,00 e il massimo di 500,00 euro.
3. Nel caso di omesso o ritardato pagamento della tariffa sono addebitati gli interessi moratori al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali.
4. In caso di mancata o incompleta o infedele risposta ai questionari di cui al successivo art. 25 si applica la sanzione da 100,00 euro a 500,00 euro.

Art. 25 - Accertamenti

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, il Gestore può trasmettere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente, il Gestore può effettuare l'accertamento con criteri presuntivi semplici (artt. 2727 e 2719 C.C.), fatta salva la prova contraria, oppure accedendo alle superfici (preavvertendo l'utente della verifica).
3. Ai fini del controllo del rispetto del regolamento, è fatto obbligo ai gestori di servizi di interesse pubblico, comunicare su richiesta del Gestore i dati relativi alla singola utenza, nel rispetto della normativa sulla privacy. Il Comune di Laives provvede alla designazione del responsabile ed incaricato al trattamento dei dati, nonché a definire qualità, quantità delle informazioni richieste, modalità e misure di sicurezza del trattamento.
4. Il Comune si riserva di procedere ai fini di equità e di recupero di proventi tariffari, sia nei confronti di situazioni di evasione ed elusione, sia anche con verifiche tese alla corretta individuazione e ricomprensione categoriale delle utenze, dell'utilizzo delle superfici, e così via.

Art. 26 - Fonti di riferimento e disposizioni transitorie

1. Sono fonti di riferimento i principi comunitari e nazionali, la normativa comunitaria e nazionale, l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e le disposizioni in materia della Provincia Autonoma di Bolzano (in particolare, il Decreto Presidente Provincia 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della Legge Provinciale 26 maggio 2006, n. 4).
2. Fino all'entrata in funzione del nuovo servizio di raccolta del rifiuto organico per le utenze domestiche, verrà applicata la riduzione del 20% sulla quota di allacciamento (Qall) della tariffa a coloro che praticano il compostaggio domestico, purché ricorrano le condizioni previste nel Regolamento di servizio.

Art. 27 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1 gennaio 2013. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento ed in particolare quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani approvato con Delibera consiliare nr. 77 del 19.12.2007 nel testo vigente che si intende integralmente sostituito dal presente regolamento.